SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 22

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 27 gennaio 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Artena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Artena (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Artena (Roma) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Armando Iuliano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1996

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Artena (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 22 novembre 1995, da undici membri del corpo consiliare.

Il prefetto di Roma, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 14287/6726/93/Gab. Serv. Amm. Civ. - Prot. Civ. del 24 novembre 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Artena (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Armando Iuliano.

Roma, 27 dicembre 1995

Il Ministro dell'interno: CORONAS

96A0463

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Pernumia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Pernumia (Padova), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pernumia (Padova) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Luca Marchese è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1996

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Pernumia (Padova), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 20 novembre 1995, da dieci membri del corpo consiliare.

Il prefetto di Padova, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 4772/Gab. del 21 novembre 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pernumia (Padova) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Luca Marchese.

Roma, 27 dicembre 1995

Il Ministro dell'interno: CORONAS

96A0464

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Tronzano Vercellese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Tronzano Vercellese (Vercelli) ed il sindaco nella persona del sig. Bruno Lugli;

Considerato che, in data 2 dicembre 1995, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Tronzano Vercellese (Vercelli) è sciolto.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1996

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Tronzano Vercellese (Vercelli) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Bruno Lugli.

Il citato amministratore, in data 2 dicembre 1995, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Tronzano Vercellese (Vercelli).

Roma, 27 dicembre 1995

Il Ministro dell'interno: CORONAS

96A0465

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Vigevano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Vigevano (Pavia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, è composto dal sindaco e da trenta membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da sedici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Vigevano (Pavia) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Laura Bianchi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1996

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Vigevano (Pavia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 28 novembre 1995, da sedici membri del corpo consiliare.

Il prefetto di Pavia, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sorpacitato,

disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1/3703 Gab. del 29 novembre 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Vigevano (Pavia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Laura Bianchi.

Roma, 27 dicembre 1995

Il Ministro dell'interno: CORONAS

96A0466

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Eboli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Eboli (Salerno) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1995, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Considerato, altresì, che il predetto consiglio comunale non ha adottato, entro il termine di trenta giorni indicato dal formale atto di diffida, lo specifico documento deliberativo di rideterminazione della pianta organica, così come prescritto dal decreto ministeriale del 2 dicembre 1994, con il quale è stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato relativa all'anno 1993, predisposta dall'organo assembleare di Eboli;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettere *a)* e *c)*, e comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Eboli (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Gaetano Infantino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1996

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Eboli (Salerno) — al quale la legge assegna trenta membri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1995.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, la sezione provinciale del comitato regionale di controllo di Salerno, con provvedimento n. 4829/C.D. dell'11 luglio 1995, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto di diffida.

Nella seduta del 7 agosto 1995, l'organo consiliare non raggiungeva alcuna intesa per l'approvazione del bilancio di previsione del 1995.

Pertanto, l'organo di controllo nominava un commissario *ad acta* che, in via sostitutiva, approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995 in data 16 settembre 1995.

Il sopracitato ente si è reso, altresì, inadempiente malgrado formale diffida ad ottemperare nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della stessa, di fronte all'essenziale obbligo di provvedere all'adozione di uno specifico atto deliberativo di rideterminazione della pianta organica, prescritto dal decreto ministeriale del 2 dicembre 1994, con il quale è stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato relativo all'anno 1993.

Invero, la seduta del consiglio comunale, appositamente convocato per il suddetto adempimento il 14 settembre 1995, è andata deserta.

La situazione verificatasi nel citato comune integra, pertanto, anche l'ipotesi di cui all'art. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, che riconduce la fattispecie alla previsione dell'art. 39, comma 1, lettera *a)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Il prefetto di Salerno, ritenendo essersi determinate le fattispecie di cui all'art. 39, comma 1, lettere *a)* e *c)*, e comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Eboli (Salerno), disponendone, nelle more, con provvedimento n. 13.4.5962/Gab. del 19 settembre 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere sia all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo, sia alla dovuta revisione della pianta organica.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Eboli (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Gaetano Infantino.

Roma, 21 dicembre 1995

Il Ministro dell'interno: CORONAS

96A0467

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Tora e Piccilli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Tora e Piccilli (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Tora e Piccilli (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Gerardina Basilicata è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1996

SCALFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Tora e Piccilli (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 14 novembre 1995, da sette membri del corpo consiliare.

Il prefetto di Caserta, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 4953/13.4/Gab. del 15 novembre 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Tora e Piccilli (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Gerardina Basilicata.

Roma, 27 dicembre 1995

Il Ministro dell'interno: CORONAS

96A0468

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Zeddiani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Zeddiani (Oristano) ed il sindaco, nella persona del sig. Giovanni Desogus;

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato sindaco, approvata, con delibera n. 54 del 7 novembre 1995, da nove consiglieri su dodici assegnati al comune di Zeddiani (Oristano);

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Zeddiani (Oristano) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Antonino Ciraolo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1996

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Zeddiani (Oristano) è stato rinnovato in seguito alle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giovanni Desogus.

Successivamente, in data 9 ottobre 1995, cinque consiglieri su dodici assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del predetto sindaco, approvata da nove consiglieri con delibera n. 54 del 7 novembre 1995.

Il prefetto di Oristano, ritenendosi essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2016/95/1° dell'8 novembre 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia, evidenziando una compromissione dell'equilibrio degli organi istituzionali del comune che, a norma della legislazione vigente, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configura gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Zeddiani (Oristano) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Antonino Ciraolo.

Roma, 27 dicembre 1995

Il Ministro dell'interno: CORONAS

96A0469

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Carmiano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Carmiano (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da dodici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Carmiano (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Mario Miglietta è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1996

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Carmiano (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 16 novembre 1995, da dodici membri del corpo consiliare.

Il prefetto di Lecce, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dell'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 3238/13.1-Gab. del 20 novembre 1995 la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depotenziamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Carmiano (Lecce) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Mario Miglietta.

Roma, 27 dicembre 1995

Il Ministro dell'interno: CORONAS

96A0470

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Lequile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Lequile (Lecce), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lequile (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Angelo Sorino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1996

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Lequile (Lecce) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco, in data 12 settembre 1995, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti le sedute del 26 settembre, del 27 ottobre e del 9 novembre 1995 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione dei

sindaco e della giunta, il prefetto di Lecce ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, del quale ha disposto, con provvedimento n. 2916/13.1-Gab. del 16 novembre 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lequile (Lecce) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Angelo Sorino.

Roma, 27 dicembre 1995

Il Ministro dell'interno: CORONAS

96A0471

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1996.

Accettazione delle dimissioni rassegnate dal dott. Luigi Mastrobuono dalla carica di Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerato che il Sottosegretario di Stato all'industria, commercio e artigianato dott. Luigi Mastrobuono ha rassegnato le dimissioni da tale carica;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni rassegnate dal dott. Luigi Mastrobuono dalla carica di Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CLÒ, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1996
Atti di Governo, registro n. 98, foglio n. 8

96A0569

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 23 novembre 1995.

Individuazione dei medicinali veterinari non sottoposti all'obbligo di vendita dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, introdotto dall'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66, che prevede che il Ministro della sanità stabilisca, con proprio decreto, l'elenco dei medicinali veterinari non sottoposti all'obbligo di ricetta medico veterinaria;

Visto l'art. 32, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, come sostituito dall'art. 10, comma 7, del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66;

Visto il proprio decreto 28 settembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 9 ottobre 1993;

Ritenuto necessario procedere alla modifica del comunicato del Ministero della sanità contenente l'elenco dei medicinali veterinari non sottoposti all'obbligo di ricetta medico-veterinaria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 16 febbraio 1994;

Acquisito il parere favorevole della commissione consultiva per l'accertamento dei requisiti tecnici del farmaco veterinario;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono sottoposti all'obbligo di vendita dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria i medicinali veterinari rientranti nelle categorie individuate dall'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. I medicinali veterinari che non rientrano nelle categorie indicate al comma 1 possono essere esentati dall'obbligo di vendita dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria a seguito dell'espletamento delle procedure previste dal presente decreto.

3. I medicinali veterinari elencati nell'allegato II, che costituisce parte integrante del presente decreto, non sono sottoposti all'obbligo di vendita dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria.

4. Resta, comunque, valido quanto previsto dai punti 1 e 2 delle avvertenze riportate in calce alla tabella 4 della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, IX edizione.

Art. 2.

1. La vendita all'utilizzatore finale dei medicinali veterinari non compresi nelle categorie di cui all'art. 1, comma 1, deve comunque essere effettuata dal farmacista, in farmacia.

La vendita presso il grossista è limitata:

a) ai veterinari nei casi previsti dall'art. 35 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119;

b) ai titolari di animali destinati alla produzione di alimenti;

c) ai titolari di impianti nei quali vengano curati, allevati o custoditi professionalmente animali.

Art. 3.

1. Per i medicinali veterinari di cui all'art. 1, comma 2, il farmacista non è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti dall'art. 32, comma 4, del decreto legislativo n. 119/1992 come modificato dall'art. 10, comma 7, del decreto legislativo n. 66/1993, per quanto riguarda la registrazione e la conservazione della documentazione da cui risultino le transazioni in uscita dei suddetti farmaci.

Art. 4.

1. Le aziende titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio, che intendano avvalersi della possibilità di commercializzare senza obbligo di ricetta medico-veterinaria medicinali veterinari non rientranti nelle categorie di cui all'allegato I, devono presentare specifica domanda al Ministero della sanità - Direzione generale servizi veterinari. Alla domanda devono essere allegati i nuovi stampati illustrativi ed i materiali di confezionamento, modificati solo nella dicitura, precedentemente autorizzata, relativa al regime di dispensazione, con la frase: «La vendita non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria».

2. La domanda di cui al comma 1 sarà oggetto di valutazione da parte del Ministero della sanità.

3. Le aziende interessate non potranno provvedere alla modifica delle indicazioni relative al regime di dispensazione se non dopo la specifica autorizzazione da parte del Ministero della sanità.

Art. 5.

1. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, procederà all'aggiornamento periodico dell'elenco di medicinali veterinari di cui all'allegato II e, qualora fosse necessario, alla revisione delle categorie di medicinali veterinari elencate nell'allegato I al presente decreto.

Art. 6.

1. Il presente decreto sostituisce il decreto 28 settembre 1993, citato nelle premesse.

2. L'allegato II al presente decreto sostituisce il comunicato contenente l'elenco dei medicinali veterinari non sottoposti all'obbligo di ricetta medico-veterinaria, citato nelle premesse.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 1995

Il Ministro: GUZZANTI

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 1995
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 398

ALLEGATO I

CATEGORIE DI MEDICINALI VETERINARI PER LA CUI VENDITA È OBBLIGATORIA LA PRESENTAZIONE DI RICETTA MEDICO-VETERINARIA.

1. Medicinali veterinari che contengono principi attivi dotati di proprietà stupefacenti (ovvero sostanze incluse nell'elenco dei farmaci psicotropi per l'uomo).

2. Medicinali veterinari che contengono principi attivi soggetti a restrizioni particolari da parte delle legislazioni comunitaria e/o nazionale.

3. Medicinali veterinari che contengono principi attivi dotati di stretto margine di maneggevolezza commisurabile in un rapporto fra dose tossica e dose terapeutica inferiore a 5 nelle specie di destinazione.

4. Medicinali veterinari che contengono principi attivi caratterizzati da effetti collaterali gravi, riconosciuti e già noti, nonché da altri comprovati dalla prevista attività di farmacovigilanza.

5. Medicinali veterinari che contengono principi attivi di riconosciuto abuso e/o uso improprio e comunque quelli contrassegnati dall'avvertenza circa i rischi derivati da uso improprio nelle specie di destinazione.

6. Medicinali veterinari che comunque prevedono un tempo di sospensione.

7. Medicinali veterinari che contengono principi attivi per i quali esistano noti e comprovati rischi di impatto ambientale.

8. Medicinali veterinari per il cui impiego sia essenziale l'intervento da parte di un medico-veterinario.

9. Tutti i medicinali veterinari somministrabili per la sola via parenterale, esclusi quelli per la terapia dell'anemia ferropriva degli animali lattanti, le soluzioni per la terapia reidratante, anche quelle contenenti vitamine idrosolubili, oligoelementi, aminoacidi e monosaccaridi.

10. Medicinali veterinari a base di principi attivi o di loro associazioni, presenti sul mercato dei Paesi comunitari da meno di cinque anni.

ALLEGATO II

ELENCO DI MEDICINALI VETERINARI NON SOTTOPOSTI ALL'OBBLIGO DI VENDITA DIETRO PRESENTAZIONE DI RICETTA MEDICO-VETERINARIA.

Ditta	Prodotto
A.F.I. - Azienda farmaceutica italiana S.r.l.	BIVET fiale 10 ml - flacone 50 ml EUDETOX flacone 500 ml - flacone 500 ml per uso orale FERRODESTRANO flacone 100 ml e 200 ml GLUCOSATA + METIONINA 30% flacone 500 ml

Ditta	Prodotto
Angelini - A.C.R.A.F. S.p.a.	DOBETIN B1 3.000 fiale 5 ml DOBETIN B1 10.000 fiale 10 ml - flacone 100 ml NEODETOXOL flacone 100 ml (solo per piccoli animali) NEOEMATIN flacone 50 ml
A.T.I. - Azienda terapeutica italiana S.r.l.	ALCARUMIN polvere per uso orale DIGESTIVO ATI sospensione per uso orale flacone 200 ml FERRO ATI 100 flacone 20 - 50 e 100 ml
Bayer S.p.a.	DRONCIT compresse
Fatro S.p.a.	COENZILE 2500 4 flaconi 2500 mcg (solo per piccoli animali) DODICILE soluzione iniettabile flacone 10 - 50 e 100 ml - liofilizz. + solvente 5000 - 10000 gamma ENDOFER flacone 20 - 50 e 100 ml ENDOFER 20 flacone 50 - 100 ml FATROXIMIN spray topico bombola 170 g IDRION soluzione per uso orale flacone 250, 1000 e 5000 ml METABOLASE flacone 250 - 500 ml NEATOX soluzione iniettabile flacone 250 - 500 ml OTOPET soluzione oto flacone 130 g OTOPET TERAPIA soluzione oto flacone 25 ml PURGARUMINA normale liquido flacone 250 ml PURGARUMINA forte liquido flacone 250 ml SUPERCUTICOL pomata 100 g
Farmaceutici Gellini S.p.a.	A.D.P. compresse DISINTOSSICANTE epatoprotettore flacone 500 ml ERDEX flacone 100 e 250 ml HEPARZOO polvere per uso orale 100 g KANASPRAY sospensione aerosol uso esterno flacone 200 ml SANADERMINE soluzione uso esterno flacone 100 ml STARTER drops soluzione per uso orale flacone 30 ml
IZO S.p.a.	BICOMPLEX flacone 100 e 250 ml BLAP HELP flacone 500 ml ERGOGEN complex flacone 500 ml FERROSIL flacone 50 e 100 ml FERROSIL forte flacone 50 e 100 ml IZOBIDODICI flacone 100 e 500 ml IZOPROPIONATO polvere per uso orale
Mallinckrodt veterinaria S.p.a.	OTERNA sospensione flacone 20 g
Merck Sharp & Dhome S.p.a.	TRESADERM soluzione dermatologica flacone 15 ml
Nuova I.C.C. - Upjohn S.p.a.	SPRAYCIN sospensione aerosol flacone 200 ml
Pfizer italiana S.p.a.	NEMEX pasta per uso orale NEMEX compresse
Pierzoo Rhone Merieux S.r.l.	AMINOVET 7% flacone 100 - 250 ml STOL 5 bomboletta spray 210 ml
Smitkline Beecham farmaceutici S.p.a.	DERMAFLON crema 30 - 100 g DERMAFLON soluzione flacone 100 ml LECTADE polvere per uso orale LECTADE plus polvere per uso orale SUIRON flacone 20 - 50 - 100 - 250 ml
Solvay veterinaria S.p.a.	EFFYDRAL compresse FOSFOCARNITINA flacone 100 e 250 ml RINGER LATTATO con glucosio flacone 500 ml ROSSOVET CARNITINA gocce per uso orale flacone 15 ml ROSSOVET CARNITINA gel per uso orale «E» e «PA» ROSSOVET CARNITINA iniettabile flacone 250 - 500 e 1000 ml SOLUZIONE IODO IODURATA fiale 5 ml
Teknofarma S.p.a.	BICARBOSSILASI flacone 10 ml DODEVIT flacone 10 ml LEN gocce LEN compresse STIMULFOS compresse STIMULFOS flacone 10 e 100 ml TIAVIT flacone 5 ml
Vetem S.p.a.	STIMOVIT flacone 500 ml SUIDESTRAN flacone 10 - 50 - 200 ml VETERABOL spray bomboletta 100 ml

96A0520

DECRETO 15 gennaio 1996.

Integrazione al decreto ministeriale 21 febbraio 1994 concernente: «Elenco dei prodotti alimentari per i quali viene confermata l'autorizzazione alla commercializzazione ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111».

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1991, n. 111, di attuazione della direttiva n. 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare;

Visto in particolare l'art. 16 che, al comma 1, prescrive l'obbligo da parte delle imprese titolari di provvedimenti di autorizzazione di alimenti per la prima infanzia o di prodotti dietetici di trasmettere al Ministero della sanità l'elenco dei prodotti per i quali chiedono il mantenimento dell'autorizzazione in quanto appartenenti ad uno dei gruppi indicati nell'allegato 1 del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111;

Visto il proprio precedente decreto 21 febbraio 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 marzo 1994 - serie generale - n. 59, con cui è stata confermata l'autorizzazione per i prodotti specificati nell'elenco allegato allo stesso;

Considerato che in detto elenco sono stati omessi alcuni prodotti per cui le imprese avevano trasmesso entro i termini regolari domande di conferma;

Ritenuto pertanto di dover integrare l'elenco di cui all'allegato 1 del citato decreto 21 febbraio 1994 con i prodotti non inclusi;

Visti i pareri della commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 11 del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111;

Decreta:

1. L'elenco di cui all'art. 1 del decreto 21 febbraio 1994 è integrato con i prodotti di seguito elencati:

D) Alimenti con valore energetico scarso o ridotto destinati al controllo del peso:

Impresa	Denominazione del prodotto	Autorizzazione
Bracco S.p.a.	Minidieta Gentili pasto sostitutivo ipocalorico alle verdure miste	706/4913 del 9 febbraio 1984
Bracco S.p.a.	Minidieta Gentili pasto sostitutivo ipocalorico pomodoro	706/4914 del 9 febbraio 1984
Bracco S.p.a.	Minidieta Gentili pasto sostitutivo ipocalorico funghi	706/4915 del 9 febbraio 1984
Bracco S.p.a.	Minidieta Gentili pasto sostitutivo ipocalorico asparagi	706/4916 del 9 febbraio 1984

E) Alimenti destinati a fini medici speciali:

Impresa	Denominazione del prodotto	Autorizzazione
Bracco S.p.a.	Prilver	706/4968 del 24 maggio 1984
Roussel Pharma S.p.a.	Shark aroma vaniglia, caffè arancia	706/4342 del 13 ottobre 1980
Roussel Pharma S.p.a.	Shark aroma cacao	706/4343 del 13 ottobre 1980
Roussel Pharma S.p.a.	Alburone polvere	706/4408 del 21 gennaio 1981
Roussel Pharma S.p.a.	Renutryl 500	706/4462 del 14 maggio 1981
Roussel Pharma S.p.a.	Realmentyl manzo	706/4490 dell'8 ottobre 1981
Roussel Pharma S.p.a.	Realmentyl pollo	706/4499 del 10 novembre 1981

H) Alimenti adattati ad un intenso sforzo muscolare soprattutto per gli sportivi:

Impresa	Denominazione del prodotto	Autorizzazione
Bracco S.p.a.	Perforam	706/4447 del 22 aprile 1981
Roche S.p.a.	Vigor Sport	706/4566 del 23 febbraio 1982
Roche S.p.a.	Vigor control	706/4567 del 23 febbraio 1982

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 1996

Il Ministro: GUZZANTI

96A0485

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 gennaio 1996.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», di durata biennale, con decorrenza 29 dicembre 1995 e scadenza 30 dicembre 1997, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1996;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 22 gennaio 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 3.487 miliardi;

Visti i propri decreti in data 19 dicembre 1995 e 5 gennaio 1996, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», della durata di 2 anni, con decorrenza 29 dicembre 1995;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ), di durata biennale, con decorrenza 29 dicembre 1995 e scadenza 30 dicembre 1997, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 19 dicembre 1995, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della sesta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 19 dicembre 1995.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'articolo 7 del citato decreto ministeriale del 19 dicembre 1995, entro le ore 13 del giorno 26 gennaio 1996, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa, nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei certificati per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della terza tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 26 gennaio 1996.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della quinta tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in data 19 dicembre 1995. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CTZ, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 gennaio 1996, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 31 gennaio 1996; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 8.

Art. 6.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 1997, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 1996

Il Ministro: DINI

96A0534

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 8 gennaio 1996.

Pubblicazione di un elenco di norme armonizzate, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, concernente l'attuazione della direttiva 90/385/CEE in materia di dispositivi medici.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la direttiva 90/385/CEE del Consiglio del 20 giugno 1990 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa ai dispositivi medici impiantabili attivi;

Vista la direttiva 93/42/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 concernente i dispositivi medici;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, di attuazione della direttiva 90/385/CEE;

Visto l'art. 3 del citato decreto legislativo che prevede la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'elenco delle norme armonizzate europee in materia di dispositivi medici;

Visti i titoli e i riferimenti delle norme armonizzate europee, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C/277 del 4 ottobre 1994 e n. C/204 del 9 agosto 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, è pubblicato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'elenco delle norme nazionali, che traspongono un primo gruppo di norme armonizzate europee in materia di dispositivi medici.

2. L'allegato 1, parte integrante del presente decreto, contiene l'elenco dei titoli di un primo gruppo di norme armonizzate europee e delle norme italiane corrispondenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 1996

Il Ministro: CLÒ

ALLEGATO 1

DISPOSITIVI MEDICI - NORME ARMONIZZATE
Direttiva 90/395/CEE e direttiva 93/42/CEE

OEN (*)	Riferimento	Titolo della norma armonizzata	Anno di ratifica	Norme italiane corrispondenti
CEN	EN 550	Sterilizzazione dei dispositivi medici - Metodo per la convalida e per il controllo sistematico della sterilizzazione a ossido di etilene	1994	UNI-EN 550 (1996)
CEN	EN 552	Sterilizzazione dei dispositivi medici - Metodo per la convalida e per il controllo sistematico della sterilizzazione con radiazioni ionizzanti	1994	UNI-EN 552 (1996)
CEN	EN 554	Sterilizzazione dei dispositivi medici - Metodo per la convalida e per il controllo sistematico della sterilizzazione a vapore - Requisiti	1994	UNI-EN 554 (1996)
CEN	EN 30993-3	Valutazione biologica dei dispositivi medici Parte 3: Prove di genotossicità, carcinogenicità e tossicità sulla riproduzione (ISO 10993-3:1992)	1993	UNI-EN 30993-3 (1995)
CEN	EN 30993-4	Valutazione biologica dei dispositivi medici Parte 4: Scelta delle prove relative all'interazione col sangue (ISO 10993-4:1992)	1993	UNI-EN 30993-4 (1995)
CEN	EN 30993-5	Valutazione biologica dei dispositivi medici Parte 5: Prove di citotossicità - Metodi in vitro (ISO 10993-5:1992)	1993	UNI-EN 30993-5 (1995)
CEN/ CENELEC	EN 46001	Sistemi qualità - Dispositivi medici - Requisiti particolari per l'applicazione della Norma Europea EN 29001	1993	UNI-CEI-EN 46001 (1994)
CEN/ CENELEC	EN 46002	Sistemi qualità - Dispositivi medici - Requisiti particolari per l'applicazione della Norma Europea EN 29002	1993	UNI-CEI-EN 46002 (1994)
CENELEC	EN 60601-1-2	Apparecchi elettromedicali. Parte 1: norme generali per la sicurezza - 2 - Norma collaterale: compatibilità elettromagnetica - Prescrizioni e prove	1993	CEI EN 60601-1-2 (1993)

(*) OEN: Organismi europei di normalizzazione:
CEN, Rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, tel. (32-2) 5196811; telefax (32-2) 5196819;
CENELEC (CLC), Rue de Stassart 35, B-1050 Bruxelles, tel. (32-2) 5196871; telefax (32-2) 5196919;
ETSI, BP 152, F-06561 Valbonne Cedex, tel. (33) 92944212; telefax (33) 93654716.

Le norme italiane UNI e CEI sono reperibili per consultazione e vendita rispettivamente presso l'UNI - Via Battistotti Sassi, 11/b - 20133 Milano e presso il CEI, viale Monza, 259 - 20126 Milano.

96A0521

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 20 novembre 1995.

Modalità e procedure di finanziamento dei progetti approvati a valere sui fondi della legge 1° marzo 1986, n. 64.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, che attribuisce al CIPE le competenze in materia di approvazione di progetti immediatamente eseguibili;

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visti in particolare i commi 6, 7 e 8 dell'art. 1 della citata legge n. 64/1986 i quali prevedono che alla realizzazione del programma triennale si provveda con i piani annuali di attuazione formulati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 17, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che demanda al CIPE l'approvazione di progetti immediatamente eseguibili a valere sulle risorse recate dalle leggi di settore e dalla legge n. 64/1986;

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che disciplina, tra l'altro, le competenze della Cassa depositi e prestiti in materia di prosecuzione e completamento degli interventi finanziati con i fondi della citata legge n. 64/1986;

Vista la delibera CIPE 12 maggio 1988 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 21 giugno 1988) recante: «Ammissione al finanziamento di progetti di investimento immediatamente eseguibili» ai sensi dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dell'art. 17, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67, con la quale, al punto 15, vengono approvati progetti da finanziare a valere sui fondi autorizzati dalla legge n. 64/1986;

Considerato che l'art. 14 della legge 7 aprile 1995, n. 104, di conversione del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, a seguito della soppressione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, ha assoggettato i progetti FIO finanziati con la legge n. 64/1986 alle procedure previste dalla soprarichiamata delibera CIPE 12 maggio 1988;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

Ai sensi e per gli effetti della normativa citata nelle premesse, i progetti FIO 1986 di cui al punto 15 della delibera CIPE 12 maggio 1988, finanziati con i fondi previsti dalla legge n. 64/1986, proseguono con le procedure e modalità indicate al punto 8 della predetta delibera; in particolare:

1) per i progetti delle amministrazioni regionali, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad utilizzare, a fronte delle richieste di erogazione pervenute, le disponibilità del Fondo di cui al comma 5 dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sostituito dall'art. 3 della citata legge n. 104 del 7 aprile 1995, e ad anticipare i fondi eventualmente necessari, in attesa dell'accreditamento delle somme dovute dal Tesoro, secondo le modalità previste dall'art. 8, comma 7, del predetto decreto legislativo n. 96;

2) per i progetti delle amministrazioni centrali, le risorse per gli ulteriori finanziamenti dei progetti di rispettiva competenza verranno messi a disposizione sui pertinenti capitoli di spesa, attraverso l'utilizzazione delle disponibilità del Fondo di cui al comma 5 dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sostituito dall'art. 19 della citata legge n. 104 del 7 aprile 1995.

Per la gestione delle somme di cui all'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, con esclusione delle eventuali anticipazioni, alla Cassa depositi e prestiti spetta il rimborso delle spese di amministrazione nella medesima misura già stabilita per i finanziamenti con fondi FIO delle opere di competenza regionale.

Il Ministro del tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Roma, 20 novembre 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 10 gennaio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 3

96A0451

DELIBERAZIONE 20 novembre 1995.

Approvazione della perizia di variante concernente la convenzione n. 160/90 relativa ai lavori di sistemazione idraulica e risanamento igienico sanitario del territorio dei centri abitati compresi nel bacino dell'alveo Pollena 1.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che all'art. 7 prevede: «le variazioni progettuali che comportino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere complementari e aggiuntive all'opera stessa, sono possibili solo se si rendono

indispensabili per la funzionalità e la fruibilità delle opere medesime, purché nell'ambito dell'importo previsto in convenzione»;

Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la nota del Consorzio di bonifica delle paludi di Napoli e Volla prot. n. 1315 del 5 maggio 1995, con la quale si richiede l'approvazione di due perizie di variante per la realizzazione dei «lavori di sistemazione idraulica e risanamento igienico sanitario del territorio dei centri abitati compresi nel bacino dell'alveo Pollena 1» con allegata relazione tecnica esplicativa delle variazioni progettuali;

Viste le delibere del commissario del consorzio n. 49 del 13 luglio 1994 e n. 52 del 22 luglio 1994;

Visto il parere n. 161 del 21 giugno 1988 del CTR della regione Campania;

Viste le precisazioni fornite dal citato consorzio con note del 27 luglio 1995, prot. n. 2676 e n. 2677;

Visto il rapporto del nucleo ispettivo n. 9/1758 del 6 maggio 1995 e la conseguente nota del 28 agosto 1995, prot. n. 9/3214;

Visto il parere del nucleo di valutazione del prot. n. 8/1105 del 18 luglio 1995 e la conseguente nota del 2 ottobre 1995, prot. n. 8/2084;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1) di approvare le perizie di variante per come specificato al punto 2.1 e 2.3 della relazione prot. n. 1315 del 5 maggio 1995 già citata in premessa;

2) di approvare il nuovo quadro economico come di seguito indicato (valore in milioni di lire):

	Da convenzione	Da aggiudicare	Da variante anteriore	Da variante in esame
Lavori	22.292	12.902	15.436	22.851
Imprevisti	508	9.774 (*)	7.240 (*)	825
Lievitazione prezzi . . .	1.000	1.000	1.000	—
Spese generali	2.795	2.795	2.795	2.795
I.V.A.	4.905	5.029	5.029	5.029
TOTALE . . .	31.500	31.500	31.500	31.500

(*) *Comprensivi del ribasso d'appalto*

3) di concedere la proroga richiesta fino al 3 gennaio 1997, come indicato al punto 2.7 della citata relazione.

Roma, 20 novembre 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 10 gennaio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 4

96A0452

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 15 gennaio 1996.

Approvazione del nuovo regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori italiane per la negoziazione dei contratti uniformi a termine su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari o ad indici su tali valori mobiliari. (Deliberazione n. 9726).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto, in particolare, l'art. 23 della citata legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Viste le disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia emanate dalla Consob e dalla Banca d'Italia d'intesa in data 16 marzo 1992, e le successive modifiche e integrazioni;

Vista la delibera n. 9725 del 15 gennaio 1996 con la quale sono state autorizzate le negoziazioni e definite le caratteristiche di un contratto uniforme e termine di opzione avente ad oggetto singoli titoli azionari quotati sul sistema telematico delle borse valori;

Visto il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori italiane per la negoziazione dei contratti uniformi a termine su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari o ad indici su tali valori mobiliari, approvato con delibera n. 9483 del 2 ottobre 1995;

Considerata la necessità di modificare ed integrare il suddetto regolamento al fine di prevedere modalità apposite di negoziazione telematica per il contratto uniforme a termine di opzione avente ad oggetto singoli titoli azionari quotati sul sistema telematico delle borse valori;

Vista la comunicazione n. 13100 del 27 dicembre 1995, con la quale il Consiglio di borsa ha sottoposto all'approvazione della Commissione le specifiche funzionali del sistema di negoziazione telematico per le negoziazioni dei contratti uniformi a termine di opzione aventi ad oggetto singoli titoli azionari quotati sul sistema telematico delle borse valori;

Delibera:

È approvato l'unito regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori per la negoziazione dei contratti uniformi a termine su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari. Il

regolamento è costituito di 42 articoli ed entrerà in vigore a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

È abrogato il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori per la negoziazione dei contratti uniformi a termine su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari approvato con delibera n. 9483 del 2 ottobre 1995.

Sono approvate le specifiche funzionali per il funzionamento del sistema di negoziazione del sistema telematico per la negoziazione dei contratti uniformi a termine di opzione aventi ad oggetto singoli titoli azionari quotati sul sistema telematico delle borse valori.

Con successivo provvedimento la Consob stabilirà la data di avvio delle negoziazioni del contratto uniforme a termine di opzione indicato in premessa.

Il regolamento sarà inviato al Consiglio di borsa che ne curerà la diffusione nei modi d'uso e sarà altresì pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Roma, 15 gennaio 1996

p. *Il presidente:* BESSONE

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA TELEMATICO DELLE BORSE VALORI ITALIANE PER LA NEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI UNIFORMI A TERMINE SU STRUMENTI FINANZIARI COLLEGATI A VALORI MOBILIARI O AD INDICI SU TALI VALORI MOBILIARI.

TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Capo I
FONTI NORMATIVE E DEFINIZIONI

Art. 1.
Fonti normative

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge 2 gennaio 1991, n. 1.

2. Il presente regolamento stabilisce:

a) le caratteristiche e le modalità di funzionamento del sistema telematico delle borse valori per la negoziazione dei contratti uniformi a termine su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari e ad indici su tali valori mobiliari;

b) le modalità di rilevazione e di distribuzione, per il tramite del sistema di cui alla lettera *a)*, delle informazioni relative alle negoziazioni su contratti uniformi a termine su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari e ad indici su tali valori mobiliari;

c) le modalità di archiviazione accentrata dei dati relativi alle negoziazioni.

Art. 2.
Definizioni

1. Nel presente regolamento l'espressione:

a) «legge n. 1/1991» indica la legge 2 gennaio 1991, n. 1;

b) «Consiglio di Borsa» o «Consiglio» indica il Consiglio di Borsa di cui all'art. 24 della legge n. 1/1991;

c) «Consob» indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa;

d) «Cassa» indica la Cassa di compensazione e garanzia di cui agli articoli 22 e 23 della legge n. 1/1991;

e) «organo di controllo»: indica i competenti uffici della Consob che svolgono funzioni di diretta sorveglianza sul sistema di negoziazione;

f) «operatori autorizzati» o «operatori» indica gli agenti di cambio, le società d'intermediazione mobiliare autorizzate all'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)* della legge n. 1/1991, ad eccezione di quelle non autorizzate alla negoziazione di valori mobiliari, diversi dai titoli di Stato e garantiti dallo Stato, quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, e le banche autorizzate ai sensi della citata legge n. 1/1991, aderenti, direttamente o indirettamente, alla Cassa;

g) «sistema telematico per la negoziazione dei future e delle «option» o «sistema telematico» indica il sistema di negoziazione, avente ad oggetto contratti uniformi a termine su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari e ad indici su tali valori mobiliari;

h) «specifiche funzionali» indica, per ciascun contratto uniforme a termine negoziato sul sistema telematico, il documento che descrive le funzionalità specifiche del sistema telematico medesimo;

i) «contratto future» o «future» indica un contratto uniforme a termine su strumenti finanziari di cui all'art. 23, comma 1, della legge n. 1/1991, con il quale le parti si impegnano, alla scadenza, a scambiarsi un certo quantitativo di valori mobiliari ad un prezzo stabilito ovvero, nel caso di future su indici, a liquidarsi una somma determinata come prodotto tra il valore assegnato convenzionalmente a ciascun punto dell'indice e la differenza tra il valore dell'indice stabilito alla stipula del contratto ed il valore assunto dall'indice il giorno di scadenza;

j) «contratto option» o «option» indica un contratto uniforme a termine su strumenti finanziari di cui all'art. 23, comma 1, della legge n. 1/1991, con il quale una delle parti, dietro pagamento di un corrispettivo (premio), acquista la facoltà di ritirare (call option) o di consegnare (put option), alla o entro la data di scadenza, un certo quantitativo di valori mobiliari ad un prezzo stabilito (prezzo di esercizio), ovvero, nel caso di option su indici, di incassare una somma determinata come prodotto tra il valore assegnato convenzionalmente a ciascun punto dell'indice e la differenza tra il valore dell'indice stabilito alla stipula del contratto (prezzo di esercizio) ed il valore assunto dall'indice il giorno in cui la facoltà è esercitata o alla scadenza;

k) «serie di future» indica i contratti future aventi per oggetto il medesimo valore mobiliare o indice su valori mobiliari e la medesima scadenza;

l) «serie di option» indica i contratti option aventi per oggetto il medesimo valore mobiliare o indice su valori mobiliari che attribuiscono la medesima facoltà e che hanno il medesimo prezzo di esercizio e la medesima scadenza;

m) «FIB30» indica il contratto future su indice di borsa MIB30, definito nella delibera 8509 dell'11 ottobre 1994, e successive modifiche ed integrazioni;

n) «MIBO30» indica il contratto option su indice di borsa MIB30, definito nella delibera n. 9482 del 2 ottobre 1995;

o) «Individual Stock Option» o «ISOα» indica il contratto option su singoli titoli azionari, definito della delibera n. 9725 del 15 gennaio 1996;

p) «book di negoziazione» o «book» indica il prospetto video sul quale sono esposte, in forma anonima, le proposte in acquisto e in vendita di contratti future e option con l'indicazione dei relativi prezzi e quantità;

q) «operatori market maker» o «market maker» indica gli operatori autorizzati iscritti negli elenchi di cui agli articoli 11, comma 1, 14, comma 1, e 20, comma 1;

r) «modello di valutazione di Black & Scholes» indica il modello con il quale il sistema di negoziazione determina il prezzo di un contratto MIBO30, call e put, sulla base del valore della volatilità implicita imputato dagli operatori market maker, e la cui formalizzazione è definita nelle specifiche funzionali del sistema telematico per la negoziazione del contratto MIBO30;

s) «coefficiente delta» indica il coefficiente, calcolato con il modello di Black & Scholes di cui al precedente punto *r)*, che esprime la variazione del prezzo di una serie del contratto MIBO30 a fronte di variazioni del valore dell'indice MIB30;

t) «situazione delta neutrale» indica la situazione nella quale la posizione di un operatore market maker, a seguito della applicazione delle proprie quotazioni sul contratto MIBO30 e del successivo acquisto o vendita di contratti FIB30, risulta complessivamente neutrale alle variazioni del valore dell'indice MIB30;

u) «modello di valutazione bisezionale» indica il modello utilizzato dall'organo di controllo per il calcolo della volatilità implicita dell'ultimo prezzo di ciascuna giornata delle serie di opzioni sulle quali i market maker sono tenuti ad effettuare le relative quotazioni, e la cui formalizzazione è definita nelle specifiche funzionali del contratto MIBO30;

v) «give-up» indica la procedura del sistema di negoziazione che consente che la compensazione e garanzia dei contratti stipulati da un aderente per conto di un proprio committente siano effettuate da un diverso aderente designato dal committente stesso;

w) «aderente compensatore designato» o «compensatore designato» indica l'aderente alla Cassa designato dal committente, nell'ambito della procedura di give-up di cui alla lettera *v)*, alla compensazione e garanzia dei contratti di cui al presente regolamento;

x) «codice di give-up» indica il codice che abbina, sulla base di apposito accordo, un committente, un operatore autorizzato ed un compensatore designato;

y) «aderenti generali», «aderenti individuali» e «aderenti indiretti» indica i soggetti di cui all'art. 4, commi 1, 2, 3 e 4 delle «disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia» emanate d'intesa dalla Consob e dalla Banca d'Italia;

z) «esercizio automatico» indica la procedura in base alla quale la Cassa procede automaticamente, nell'interesse del compratore e secondo le modalità previste dal regolamento della Cassa stessa, ad esercitare, uno o più contratti MIBO30 o ISOα;

aa) «esercizio per eccezione» indica la procedura in base alla quale il compratore di un contratto MIBO30 e ISOα, secondo le modalità ed i termini stabiliti nelle specifiche funzionali e nel presente regolamento, comunica alla Cassa medesima, tramite il sistema di negoziazione, la propria volontà di esercitare, ovvero di abbandonare, i contratti MIBO30 o ISOα per i quali la Cassa, nell'ambito della procedura di cui alla lettera *z)*, abbia rispettivamente proposto al compratore di abbandonare, ovvero di esercitare, i contratti medesimi;

ab) «esercizio anticipato», indica la procedura in base alla quale il compratore di un contratto ISOα, secondo le modalità ed i termini stabiliti nelle specifiche funzionali e nel presente regolamento, comunica alla Cassa medesima, tramite il sistema di negoziazione, la propria volontà di esercitare prima della scadenza i contratti ISOα;

ac) «prezzo di esercizio at-the-money», indica, per ciascun contratto MIBO30 e ISOα, il prezzo di esercizio centrale rispetto a quelli giornalmente quotati secondo le modalità di cui alla delibere n. 9482 del 2 ottobre 1995 e n. 9725 del 15 gennaio 1996.

Capo II

DESCRIZIONI E FUNZIONI DEL SISTEMA

Art. 3.

Descrizione del sistema telematico per la negoziazione dei contratti future e option

1. Il sistema telematico è costituito da una rete di elaboratori e terminali installati presso gli operatori autorizzati e garantisce eguale capacità di accesso e di utilizzo per tutti gli operatori, salvo quanto previsto per il contratto MIBO30 all'art. 16, e la immediata acquisizione e diffusione delle informazioni necessarie alla operatività del mercato.

2. Il sistema telematico è predisposto a cura del Consiglio di Borsa, secondo i requisiti generali e i criteri di funzionamento del sistema stesso stabiliti dalla Consob.

3. Il Consiglio può affidare a terzi, mediante atti di concessione approvati dalla Consob e sotto il proprio controllo, la realizzazione tecnica e la gestione del sistema telematico.

4. Il Consiglio fornisce alla Consob, su richiesta di quest'ultima, una relazione sugli sviluppi della realizzazione del sistema e sull'andamento della gestione del sistema.

Art. 4.

Funzioni del sistema telematico

1. Il sistema telematico, in conformità alle disposizioni del presente regolamento ed alle prescrizioni tecniche contenute nelle specifiche funzionali, consente lo svolgimento delle funzioni pubbliche occorrenti per la negoziazione di contratti future e option e, tra queste, in particolare:

a) diffusione, in forma anonima, tra gli operatori di proposte negoziali, conclusione automatica dei contratti e informazione sui contratti conclusi;

b) diffusione al pubblico, anche attraverso collegamenti con reti informative private, di informazioni sull'andamento delle negoziazioni e di altre informazioni ad esso relative;

c) informazione alla Consob, al Consiglio ed alla Cassa sulle proposte immesse nel sistema dagli operatori e sui contratti conclusi;

d) rilevazione dei dati per la redazione e la pubblicazione dei listini ufficiali;

e) inoltro, in via automatica, alla Cassa dei dati relativi ai contratti conclusi;

f) inoltro, in via automatica, agli aderenti generali ed agli aderenti individuali dei tabulati elaborati dalla Cassa contenenti le informazioni previste dal regolamento della Cassa stessa;

g) gestione, da parte dell'organo di controllo, delle funzionalità di supervisione delle negoziazioni;

h) gestione della procedura di give-up;

i) gestione della procedura di esercizio del diritto di opzione dei contratti MIBO30 e ISOα.

Art. 5.

Accesso al sistema telematico

1. Il Consiglio, in conformità alle norme del presente regolamento ed alle disposizioni particolari emanate dalla Consob, autorizza l'istallazione dei terminali del sistema telematico presso gli uffici degli operatori autorizzati.

2. Il Consiglio provvede altresì alla pubblicazione ed all'aggiornamento dei manuali d'uso, dandone comunicazione alla Consob, nonché all'addestramento dei soggetti di cui all'art. 9.

3. Nel caso di realizzazione e gestione del sistema mediante atti di concessione, le funzioni di cui al comma 2 sono svolte dall'ente concessionario.

Art. 6.

Controlli della Consob

1. La Consob può disporre in ogni momento controlli in ordine alla realizzazione ed al funzionamento del sistema telematico presso gli enti incaricati della realizzazione e della gestione del sistema stesso.

Art. 7.

Ammissione dei contratti

1. La Consob con propri provvedimenti determina i tipi di contratti future e option ammessi alle negoziazioni fissandone le caratteristiche contrattuali e la data di inizio delle contrattazioni.

Capo III

OPERATORI ASSEGNATI A SOGGETTI ABILITATI A NEGOZIARE

Art. 8.

Operatori autorizzati

1. Possono partecipare alle negoziazioni su contratti future e option:

a) gli agenti di cambio in carica;

b) le società d'intermediazione mobiliare autorizzate all'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 1/1991 ad eccezione di quelle non autorizzate all'attività di negoziazione di valori mobiliari,

diversi dai titoli di Stato e garantiti dallo Stato, quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto;

c) le banche autorizzate ai sensi della citata legge n. 1/1991.

2. Con successivi provvedimenti la Consob stabilisce, ai sensi dell'art. 23, comma 2, lettera *c)*, della legge n. 1/1991, le modalità e i limiti di partecipazione dei fondi comuni d'investimento mobiliare di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77.

Art. 9.

Soggetti abilitati alla negoziazione tramite il sistema telematico

1. Nello svolgimento dell'attività di negoziazione operano mediante il sistema telematico:

a) gli agenti di cambio in carica;

b) i rappresentanti alle grida degli agenti di cambio;

c) i soggetti abilitati, anche a seguito del superamento dell'esame di cui all'art. 7, comma 2, della legge n. 1/1991, a svolgere l'attività di negoziazione nei mercati regolamentati per conto delle società di intermediazione mobiliare;

d) i soggetti preposti dalle banche all'attività di negoziazione sul sistema.

TITOLO II

FUTURE SULL'INDICE DI BORSA MIB30 - (FIB30)

Art. 10.

Tipologie di proposte di negoziazione

1. Possono essere immesse nel sistema le seguenti tipologie di proposte di negoziazione:

a) «proposta singola», riflettente un ordine, in acquisto o in vendita, relativo ad una singola serie del contratto FIB30;

b) «proposta combinata standard» (time spread), riflettente una combinazione di due ordini di segno opposto, da eseguirsi contestualmente e per pari quantità, uno relativo alla serie del contratto con la scadenza più vicina ed uno relativo alla scadenza immediatamente successiva, ovvero relativo alla serie del contratto con la scadenza immediatamente successiva ed uno relativo alla scadenza più lontana;

c) «proposta combinata non standard», riflettente una combinazione di due o più ordini, da eseguirsi contestualmente e per pari quantità, relativi a serie differenti del contratto;

d) «quotazioni», riflettenti offerte di acquisto e vendita degli operatori market maker in adempimento degli obblighi di cui all'art. 12.

2. Le proposte di negoziazione di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma precedente possono essere immesse alle seguenti condizioni di prezzo:

a) «con limite di prezzo»: per esecuzione alle condizioni di prezzo specificate. È consentito specificare le seguenti modalità di esecuzione della proposta:

1) «esegui e cancella»: la proposta viene eseguita, anche parzialmente, per le quantità disponibili sul lato opposto del book e l'eventuale saldo residuo viene cancellato automaticamente;

2) «esegui tutto o cancella»: la proposta viene eseguita per l'intera quantità oppure cancellata automaticamente;

3) «valido sino a cancellazione»: la proposta resta visualizzata fino alla successiva cancellazione;

4) per le sole proposte di cui alla lettera *a)* del comma precedente, «valido sino a data»: la proposta resta visualizzata nel sistema fino alla data specificata;

5) per le sole proposte di cui alla lettera *a)* del comma precedente, «valido per la seduta»: la proposta resta visualizzata sino al termine della seduta.

Ad eccezione del caso in cui siano specificate le modalità di esecuzione di cui ai numeri 1) e 2), la quantità non soddisfatta di una proposta «con limite di prezzo» rimane visualizzata nel book sino alla scadenza stabilita.

b) «a prezzo di mercato», per esecuzione alle migliori condizioni presenti sul mercato all'atto dell'immissione della proposta. È consentito specificare le modalità di esecuzione della proposta di cui ai numeri 1) e 2) della lettera precedente.

3. Le proposte di negoziazione di cui al comma 1, lettera *c)*, possono essere immesse alle condizioni di prezzo di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*; in ogni caso deve essere specificata la modalità di esecuzione «esegui tutto o cancella».

4. Gli operatori market maker possono immettere le quotazioni esclusivamente con limite di prezzo e senza che siano specificate modalità di esecuzione.

5. Il sistema consente agli operatori autorizzati diversi dai market maker di inviare a questi ultimi, tramite una apposita funzione, una richiesta, non vincolante per i market maker, di migliorare le condizioni di prezzo delle quotazioni esposte.

Art. 11.

Operatori market maker

1. È tenuto presso la Consob un «Elenco degli operatori market maker sul contratto FIB30», nel quale la Consob stessa iscrive gli operatori di cui all'art. 8, comma 1, lettera *b)*, con esclusione di quelli autorizzati all'attività di negoziazione esclusivamente per conto terzi, dotati di un patrimonio netto di almeno 10 miliardi, e lettera *c)*, autorizzati all'attività di negoziazione in proprio ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge n. 1/1991, dotati di un patrimonio netto di almeno 20 miliardi, che ne facciano richiesta, tenuto conto dell'adeguatezza della struttura organizzativa del richiedente e dell'esigenza di assicurare la piena funzionalità del mercato.

2. Ai fini dell'iscrizione nell'Elenco di cui al comma 1, gli operatori autorizzati presentano domanda alla Consob e, per conoscenza, al Consiglio di Borsa. La Consob procede all'iscrizione dei market maker che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti indicati al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio e dal 1° luglio di ciascun anno. Ai fini dell'istruttoria dell'istanza, si applica il disposto dell'art. 9, comma 11, della citata legge n. 1/1991.

3. La permanenza nell'Elenco di cui al comma 1 è subordinata:

a) al mantenimento dei requisiti di cui al medesimo comma 1;

b) al rispetto degli obblighi di cui all'art. 12.

4. Nel caso in cui venga accertato il venir meno di uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione dell'operatore autorizzato nell'Elenco di cui al comma 1, la Consob fissa per la loro ricostituzione un termine non superiore a sei mesi. Decorso inutilmente il termine la Consob dispone la cancellazione dell'operatore market maker dall'Elenco.

5. Nel caso di accertata violazione degli obblighi di cui all'art. 12, la Consob, ferme restando le sanzioni di cui all'art. 13 della legge n. 1/1991, può disporre la sospensione per un periodo da quindici giorni ad un anno dell'operatore market maker dall'Elenco di cui al comma 1 ovvero la cancellazione dello stesso dal medesimo Elenco.

6. Nel caso di cui al comma 5, nonché nel caso in cui l'operatore autorizzato abbia richiesto la cancellazione dall'Elenco, non può essere richiesta la nuova iscrizione nell'Elenco medesimo se non decorsi diciotto mesi dalla data di cancellazione.

Art. 12.

Obblighi di quotazione degli operatori market maker

1. Gli operatori market maker si impegnano a esporre continuativamente, durante l'orario delle negoziazioni, proposte in acquisto e in vendita per quantitativi pari ad almeno dieci contratti FIB30 e almeno sulla serie con scadenza più vicina e su quella con scadenza immediatamente successiva, nonché a mantenere condizioni competitive di prezzo, con particolare riferimento all'ampiezza degli spread denaro lettera, ed a svolgere scambi significativi.

TITOLO III

OPZIONE SULL'INDICE DI BORSA MIB30 (MIBO30)

Art. 13.

Tipologia di proposte di negoziazione

1. Possono essere immesse nel sistema le seguenti tipologie di proposte di negoziazione:

a) «proposta singola», riflettente un ordine, in acquisto o in vendita, relativo ad una singola serie del contratto;

b) «proposta combinata standard», riflettente le combinazioni di:

1) due ordini di segno opposto aventi ad oggetto un'opzione call, da eseguirsi contestualmente e per pari quantità, relativi alla medesima scadenza ma con prezzi di esercizio differenti e consecutivi (price spread); possono essere negoziate combinazioni di ordini l'uno con prezzo di esercizio at-the-money e l'altro con prezzo di esercizio immediatamente superiore, ovvero l'uno con prezzo di esercizio at-the-money e l'altro con prezzo di esercizio immediatamente inferiore;

2) due ordini di segno opposto aventi ad oggetto un'opzione call, da eseguirsi contestualmente e per pari quantità, al prezzo di esercizio at-the-money ma con scadenze differenti (time spread); possono essere negoziate combinazioni di ordini relativi l'uno alla scadenza corrente e l'altro alla scadenza successiva, ovvero l'uno alla scadenza corrente e l'altro alla seconda scadenza successiva;

3) due ordini di acquisto, ovvero di vendita, di una opzione call e di una opzione put, da eseguirsi contestualmente e per pari quantità, al prezzo di esercizio immediatamente superiore a quello at-the-money, relativi alla medesima scadenza (straddle); possono essere negoziate combinazioni relative alle prime due scadenze del ciclo mensile e alla prima scadenza del ciclo trimestrale;

c) «proposta combinata non standard», riflettente una combinazione di due o più ordini, da eseguirsi contestualmente e per pari quantità, relativi a serie differenti del contratto;

d) «quotazioni», riflettenti offerte di acquisto e vendita degli operatori market maker in adempimento degli obblighi di cui all'art. 15.

2. Le proposte di cui alla lettera *a)* del comma precedente, possono essere immesse alle seguenti condizioni di prezzo:

a) «con limite di prezzo»: per esecuzione alle condizioni di prezzo specificate. È consentito specificare le seguenti modalità di esecuzione della proposta:

1) «esegui e cancella»: la proposta viene eseguita, anche parzialmente, per le quantità disponibili sul lato opposto del book e l'eventuale saldo residuo viene cancellato automaticamente;

2) «esegui tutto o cancella»: la proposta viene eseguita per l'intera quantità oppure cancellata automaticamente;

3) «valido sino a cancellazione»: la proposta resta visualizzata fino alla successiva cancellazione;

4) «valido sino a data»: la proposta resta visualizzata nel sistema fino alla data specificata;

5) «valido per la seduta»: la proposta resta visualizzata sino al termine della seduta.

Ad eccezione del caso in cui siano specificate le modalità di esecuzione di cui ai numeri 1) e 2), la quantità non soddisfatta di una proposta «con limite di prezzo» rimane visualizzata nel book sino alla scadenza stabilita;

b) «a prezzo di mercato», per esecuzione alle migliori condizioni presenti sul mercato all'atto dell'immissione della proposta. È consentito specificare le modalità di esecuzione della proposta di cui ai numeri 1) e 2) della lettera precedente.

3. Le proposte di cui alla lettera *b)* del comma 1, possono essere immesse alle seguenti condizioni di prezzo:

a) «con limite di prezzo»: per esecuzione alle condizioni di prezzo specificate. È consentito specificare le sole modalità di esecuzione della proposta di cui ai numeri 1), 2) e 5) della lettera *a)* del comma precedente.

Ad eccezione del caso in cui siano specificate le modalità di esecuzione di cui ai numeri 1) e 2) della lettera *a)* del precedente comma, la quantità non soddisfatta di una proposta «con limite di prezzo» rimane visualizzata nel book sino al termine della seduta.

b) «a prezzo di mercato», per esecuzione alle migliori condizioni presenti sul mercato all'atto dell'immissione della proposta. È consentito specificare le modalità di esecuzione della proposta di cui ai numeri 1) e 2) della lettera *a)* del comma precedente.

4. Le proposte di negoziazione di cui al comma 1, lettera *c)*, possono essere immesse alle condizioni di prezzo di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*; in ogni caso deve essere specificata la modalità di esecuzione «esegui tutto o cancella».

5. Le quotazioni possono essere immesse esclusivamente dagli operatori market maker alle condizioni di prezzo di cui al comma 2, lettera *a)*, e senza che siano specificate modalità di esecuzione.

6. Le proposte di negoziazione di cui al comma 1, se immesse per conto terzi, devono recare l'indicazione della eventuale apertura di una nuova posizione o la chiusura di una posizione precedentemente aperta. Ove tale indicazione sia omessa ovvero la proposta di negoziazione sia stata immessa per conto proprio, il sistema provvede automaticamente ad attribuire alla proposta l'indicazione relativa all'apertura di una nuova posizione.

7. Il sistema consente agli operatori autorizzati, ove la proposta di cui al precedente comma sia stata immessa per conto terzi ed abbia dato origine alla conclusione di un contratto, di modificare l'indicazione di apertura o chiusura posizione, entro un periodo di tempo dal termine della fase di negoziazione stabilito dal regolamento della Cassa, di cui all'art. 3, comma 1, delle disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia.

8. Il sistema consente agli operatori autorizzati diversi dai market maker di inviare a questi ultimi, tramite una apposita funzione, una richiesta, non vincolante per i market maker, di migliorare le condizioni di prezzo delle quotazioni esposte.

Art. 14.

Operatori market maker

1. È tenuto presso la Consob un «Elenco degli operatori market maker sul contratto MIBO30», nel quale la Consob stessa iscrive gli operatori di cui all'art. 8, comma 1, lettera *b)*, con esclusione di quelli autorizzati all'attività di negoziazione esclusivamente per conto terzi, dotati di un patrimonio netto di almeno 10 miliardi, e lettera *c)*, autorizzati all'attività di negoziazione in proprio ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge n. 1/1991, dotati di un patrimonio netto di almeno 20 miliardi, che ne facciano richiesta, tenuto conto dell'adeguatezza della struttura organizzativa del richiedente e dell'esigenza di assicurare la piena funzionalità del mercato.

2. Ai fini dell'iscrizione nell'Elenco di cui al comma 1, gli operatori autorizzati presentano domanda alla Consob e, per conoscenza, al Consiglio di Borsa. Fatta salva l'iscrizione degli operatori market maker nell'Elenco di cui al comma 1 in occasione dell'avvio delle negoziazioni del contratto MIBO30, la Consob procede all'iscrizione dei market maker che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti indicati al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio e dal 1° luglio di ciascun anno. Ai fini dell'istruttoria dell'istanza, si applica il disposto dell'art. 9, comma 11, della citata legge n. 1/1991.

3. La permanenza nell'Elenco di cui al comma 1 è subordinata:

a) al mantenimento dei requisiti di cui al medesimo comma 1;

b) al rispetto degli obblighi di cui all'art. 15.

4. Nel caso in cui venga accertato il venir meno di uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione dell'operatore autorizzato nell'Elenco di cui al comma 1, la Consob fissa per la loro ricostituzione un termine non superiore a sei mesi. Decorso inutilmente il termine la Consob dispone la cancellazione dell'operatore market maker dall'Elenco.

5. Nel caso di accertata violazione degli obblighi di cui all'art. 15, la Consob, ferme restando le sanzioni di cui all'art. 13 della legge

n. 1/1991, può disporre la sospensione per un periodo da quindici giorni ad un anno dell'operatore market maker dall'Elenco di cui al comma 1 ovvero la cancellazione dello stesso dal medesimo Elenco.

6. Nel caso di cui al comma 5, nonché nel caso in cui l'operatore autorizzato abbia richiesto la cancellazione dall'Elenco, non può essere richiesta la nuova iscrizione nell'Elenco medesimo se non decorsi diciotto mesi dalla data di cancellazione.

Art. 15.

Obblighi di quotazione degli operatori market maker

1. Gli operatori market maker si impegnano a esporre continuativamente proposte in acquisto e in vendita per quantitativi pari ad almeno dieci contratti per ciascuna serie di opzioni call MIBO30 e di opzioni put MIBO30 relative agli ultimi cinque prezzi di esercizio generati secondo le modalità di cui alla delibera n. 9482 del 2 ottobre 1995 per la scadenza più vicina e per le due scadenze immediatamente successive, nonché a mantenere condizioni competitive di prezzo, con particolare riferimento all'ampiezza dei differenziali di cui al comma 2, ed a svolgere scambi significativi. Gli operatori market maker si impegnano, altresì, a seguito di applicazione delle quotazioni esposte, a ripristinare le stesse entro il termine di cinque minuti.

2. Il differenziale tra le volatilità implicite alle quotazioni in acquisto e in vendita di cui al comma 1 non può essere maggiore di un valore definito, per ciascuna delle serie di cui allo stesso comma 1, dall'organo di controllo, sulla base del valore del coefficiente delta calcolato in base al prezzo dell'ultimo contratto MIBO30 concluso nella giornata precedente.

3. L'organo di controllo stabilisce le classi di valore del coefficiente delta di cui al comma 2, e le comunica al mercato.

4. L'organo di controllo verifica il rispetto dei valori massimi dei differenziali di cui al comma 2 utilizzando, ai fini del calcolo della volatilità implicita, il modello di valutazione bisezionale. L'organo di controllo provvede quotidianamente a dare comunicazione al mercato, entro l'inizio della fase di negoziazione, dell'eventuale variazione del valore massimo dei differenziali di cui al comma 2, attribuiti a ciascuna serie MIBO30.

5. In situazioni di elevata volatilità dei prezzi dei contratti MIBO30, l'organo di controllo può esonerare gli operatori market maker dagli obblighi di cui al comma 2, per un periodo di tempo contestualmente stabilito.

6. L'organo di controllo stabilisce gli orari di inizio e termine degli obblighi di quotazione di cui al presente articolo.

Art. 16.

Quotazioni delta neutrali

1. Nell'espletamento degli obblighi di cui all'art. 15, agli operatori market maker di cui all'art. 14 è consentito inserire nel sistema di negoziazione quotazioni espresse in termini di volatilità implicita, calcolate sulla base del modello di Black & Scholes esistente sul sistema di negoziazione, ovvero sulla base di modelli di valutazione autonomamente prescelti dagli operatori market maker medesimi.

2. Nel caso di applicazione di una o più delle quotazioni di cui al comma 1, il sistema di negoziazione provvede, nel caso in cui l'operatore market maker lo abbia specificato nel sistema di negoziazione, l'invio automatico nel book di negoziazione del contratto FIB30 di proposte a prezzo di mercato di acquisto o vendita e per quantità tali da determinare per l'operatore market maker una situazione delta neutrale.

Art. 17.

Esercizio del diritto di opzione

1. L'ultimo giorno di contrattazione di ciascuna serie del contratto MIBO30 il sistema provvede, al termine della fase di negoziazione e su indicazioni della Cassa, ad inviare agli aderenti interessati la segnalazione di esercizio automatico del relativo diritto di opzione.

2. Ove i suddetti aderenti non si avvalgano della facoltà di cui al successivo comma, la Cassa procede all'esercizio automatico del diritto di opzione nell'interesse del compratore, con le modalità stabilite dal regolamento della Cassa stessa, di cui all'art. 3, comma 1, delle disposizioni concernenti la sua istituzione, organizzazione e funzionamento.

3. Il sistema consente agli aderenti che abbiano ricevuto la segnalazione di cui al comma 1, di rinunciare all'esercizio del diritto di opzione ovvero di ridefinire quali posizioni in scadenza esercitare (esercizio per eccezione).

TITOLO IV

OPZIONE SU SINGOLI TITOLI AZIONARI (ISOα)

Art. 18.

Requisiti per l'ammissione dei titoli azionari sottostanti

1. La Consob individua, con proprio provvedimento, i titoli azionari sottostanti il contratto di opzione ISOα tra quelli ammessi alle negoziazioni nel sistema telematico delle borse valori che presentino una elevata capitalizzazione di mercato ed un elevato grado di liquidità.

Art. 19.

Tipologie di proposte di negoziazione

1. Possono essere immesse nel sistema le seguenti tipologie di proposte di negoziazione:

a) «proposta singola», riflettente un ordine, in acquisto o in vendita, relativo ad una singola serie del contratto;

b) «proposta combinata standard», riflettente le combinazioni di:

1) due ordini di segno opposto aventi ad oggetto un'opzione call, da eseguirsi contestualmente e per pari quantità, relativi alla medesima scadenza ma con prezzi di esercizio differenti e consecutivi (price spread); possono essere negoziate combinazioni di ordini l'uno con prezzo di esercizio at-the-money e l'altro con prezzo di esercizio immediatamente superiore, ovvero l'uno con prezzo di esercizio at-the-money e l'altro con prezzo di esercizio immediatamente inferiore;

2) due ordini di segno opposto aventi ad oggetto un'opzione call, da eseguirsi contestualmente e per pari quantità, al prezzo di esercizio at-the-money ma con scadenze differenti (time spread); possono essere negoziate combinazioni di ordini relativi l'uno alla scadenza corrente e l'altro alla scadenza successiva, ovvero l'uno alla scadenza corrente e l'altro alla seconda scadenza successiva;

3) due ordini di acquisto, ovvero di vendita, di una opzione call e di una opzione put, da eseguirsi contestualmente e per pari quantità, al prezzo di esercizio immediatamente superiore a quello at-the-money, relativi alla medesima scadenza (straddle); possono essere negoziate combinazioni relative alle prime due scadenze del ciclo mensile e alla prima scadenza del ciclo trimestrale;

c) «proposta combinata non standard», riflettente una combinazione di due o più ordini, da eseguirsi contestualmente e per pari quantità, relativi a serie differenti del contratto;

d) «quotazioni», riflettenti offerte di acquisto e vendita degli operatori market maker in adempimento degli obblighi di cui all'art. 21.

2. Le proposte di cui alla lettera *a)* del comma precedente, possono essere immesse alle seguenti condizioni di prezzo:

a) «con limite di prezzo»: per esecuzione alle condizioni di prezzo specificate. È consentito specificare le seguenti modalità di esecuzione della proposta:

1) «esegui e cancella»: la proposta viene eseguita, anche parzialmente, per le quantità disponibili sul lato opposto del book e l'eventuale saldo residuo viene cancellato automaticamente;

2) «esegui tutto o cancella»: la proposta viene eseguita per l'intera quantità oppure cancellata automaticamente;

3) «valido sino a cancellazione»: la proposta resta visualizzata fino alla successiva cancellazione;

4) «valido sino a data»: la proposta resta visualizzata nel sistema fino alla data specificata;

5) «valido per la seduta»: la proposta resta visualizzata sino al termine della seduta.

Ad eccezione del caso in cui siano specificate le modalità di esecuzione di cui ai numeri 1) e 2), la quantità non soddisfatta di una proposta «con limite di prezzo» rimane visualizzata nel book sino alla scadenza stabilita;

b) «a prezzo di mercato», per esecuzione alle migliori condizioni presenti sul mercato all'atto dell'immissione della proposta. È consentito specificare le modalità di esecuzione della proposta di cui ai numeri 1) e 2) della lettera precedente.

3. Le proposte di cui alla lettera *b)* del comma 1, possono essere immesse alle seguenti condizioni di prezzo:

a) «con limite di prezzo»: per esecuzione alle condizioni di prezzo specificate. È consentito specificare le sole modalità di esecuzione della proposta di cui ai numeri 1), 2) e 5) della lettera *a)* del comma precedente.

Ad eccezione del caso in cui siano specificate le modalità di esecuzione di cui ai numeri 1) e 2) della lettera *a)* del precedente comma, la quantità non soddisfatta di una proposta «con limite di prezzo» rimane visualizzata nel book sino al termine della seduta;

b) «a prezzo di mercato», per esecuzione alle migliori condizioni presenti sul mercato all'atto dell'immissione della proposta. È consentito specificare le modalità di esecuzione della proposta di cui ai numeri 1) e 2) della lettera *a)* del comma precedente.

4. Le proposte di negoziazione di cui al comma 1, lettera *c)*, possono essere immesse alle condizioni di prezzo di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*; in ogni caso deve essere specificata la modalità di esecuzione «esegui tutto o cancella».

5. Le quotazioni possono essere immesse esclusivamente dagli operatori market maker alle condizioni di prezzo di cui al comma 2, lettera *a)*, e senza che siano specificate modalità di esecuzione.

6. Le proposte di negoziazione di cui al comma 1, se immesse per conto terzi, devono recare l'indicazione della eventuale apertura di una nuova posizione o la chiusura di una posizione precedentemente aperta. Ove tale indicazione sia omessa ovvero la proposta di negoziazione sia stata immessa per conto proprio, il sistema provvede automaticamente ad attribuire alla proposta l'indicazione relativa all'apertura di una nuova posizione.

7. Il sistema consente agli operatori autorizzati, ove la proposta di cui al precedente comma sia stata immessa per conto terzi ed abbia dato origine alla conclusione di un contratto, di modificare l'indicazione di apertura o chiusura posizione, entro un periodo di tempo dal termine della fase di negoziazione stabilito dal regolamento della Cassa, di cui all'art. 3, comma 1, delle disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia.

8. Il sistema consente agli operatori autorizzati diversi dai market maker di inviare esclusivamente a questi ultimi, tramite una apposita funzione, una richiesta di esposizione di quotazioni su una o più serie di ciascun contratto ISOα ovvero di miglioramento delle condizioni di prezzo delle quotazioni già esposte. Le richieste sono visibili sul sistema di negoziazione a tutti gli operatori autorizzati.

Art. 20.

Operatori market maker

1. È tenuto presso la Consob un «Elenco degli operatori market maker sul contratto ISOα», nel quale la Consob stessa iscrive gli operatori di cui all'art. 8, comma 1, lettera *b)*, con esclusione di quelli autorizzati all'attività di negoziazione esclusivamente per conto terzi, dotati di un patrimonio netto di almeno 10 miliardi, e lettera *c)*, autorizzati all'attività di negoziazione in proprio ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge n. 1/1991, dotati di un patrimonio netto di almeno 20 miliardi, che ne facciano richiesta, tenuto conto dell'adeguatezza della struttura organizzativa del richiedente e dell'esigenza di assicurare la piena funzionalità del mercato. L'Elenco è suddiviso in sezioni, ciascuna delle quali riferita ad un singolo titolo azionario sottostante il contratto ISOα.

2. Ai fini dell'iscrizione nell'Elenco di cui al comma 1, gli operatori autorizzati presentano domanda alla Consob e, per conoscenza, al Consiglio di Borsa, indicando almeno due contratti ISOα sui quali l'operatore autorizzato intende effettuare l'attività di market maker. Fatta salva l'iscrizione degli operatori market maker nell'Elenco di cui al comma 1 in occasione dell'avvio delle negoziazioni del contratto ISOα, la Consob procede all'iscrizione dei market maker che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti indicati al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio e dal 1° luglio di ciascun anno. Ai fini dell'istruttoria dell'istanza, si applica il disposto dell'art. 9, comma 11, della citata legge n. 1/1991.

3. La Consob, al fine di assicurare la liquidità di tutti i contratti ISOα ammessi alle negoziazioni ed il regolare funzionamento del mercato, si riserva, all'atto dell'iscrizione dell'operatore market maker nell'elenco di cui al comma 1, la facoltà di assegnare uno o più contratti ISOα ulteriori rispetto a quelli prescelti da ciascun operatore market maker. La Consob riesamina i contratti ISOα da essa assegnati a ciascun operatore market maker in occasione dell'eventuale iscrizione di nuovi operatori market maker nell'Elenco di cui al comma 1.

4. Nel caso in cui, per ciascun contratto di opzione ISOα, non si raggiunga un numero sufficiente di richieste di cui al comma 1, la Consob valuta l'opportunità di non dare esito alle iscrizioni nella relativa sezione dell'Elenco di cui allo stesso comma.

5. La permanenza nell'Elenco di cui al comma 1 è subordinata:

a) al mantenimento dei requisiti di cui al medesimo comma 1;

b) al rispetto degli obblighi di cui all'art. 21.

6. Nel caso in cui venga accertato il venir meno di uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione dell'operatore autorizzato nell'Elenco di cui al comma 1, la Consob fissa per la loro ricostituzione un termine non superiore a sei mesi. Decorso inutilmente il termine la Consob dispone la cancellazione dell'operatore market maker dall'Elenco.

7. Nel caso di accertata violazione degli obblighi di cui all'art. 21, la Consob, ferme restando le sanzioni di cui all'art. 13 della legge n. 1/1991, può disporre la sospensione per un periodo da quindici giorni ad un anno dell'operatore market maker dall'Elenco di cui al comma 1 ovvero la cancellazione dello stesso dal medesimo Elenco.

8. Nel caso di cui al comma 6, nonché nel caso in cui l'operatore autorizzato abbia richiesto la cancellazione dall'Elenco, non può essere richiesta la nuova iscrizione nell'Elenco medesimo se non decorsi diciotto mesi dalla data di cancellazione.

Art. 21.

Obblighi di quotazione degli operatori market maker

1. Gli operatori market maker si impegnano, con riferimento ai contratti di opzione ISOα sui quali effettuano l'attività di market maker, a rispondere, entro il termine di cinque minuti, alle richieste di cui all'art. 19, comma 8, con proposte in acquisto e in vendita per quantitativi pari ad almeno dieci contratti per ciascuna serie di opzioni call ISOα e put ISOα relative agli ultimi cinque prezzi di esercizio generati secondo le modalità di cui alla delibera n. 9725 del 15 del gennaio 1996 per la scadenza più vicina e per le due scadenze immediatamente successive.

2. L'organo di controllo verifica il rispetto degli obblighi di cui al comma 1 calcolando, al termine di ciascun mese solare, per ciascun operatore market maker e con riferimento a ciascun contratto ISOα, i seguenti indicatori:

a) indicatore di presenza, pari al rapporto tra il totale delle risposte di cui al comma 1 dell'operatore market maker ed il totale delle richieste di quotazione di cui all'art. 19, comma 8;

b) indicatore di competitività, pari al rapporto tra il totale delle applicazioni delle quotazioni esposte dall'operatore market maker ed il totale delle applicazioni delle quotazioni esposte da tutti gli operatori market maker.

3. La Consob comunica periodicamente a ciascun operatore market maker la graduatoria anonima elaborata sulla base dell'indicatore di cui alla lettera *b)* del precedente comma, nonché la relativa posizione in detta graduatoria.

4. Il valore minimo degli indicatori di cui al comma 2 viene stabilito dalla Consob con proprio provvedimento e riesaminato ogni qual volta vengano iscritti nuovi operatori market maker nell'Elenco di cui all'art. 20, comma 1.

5. L'organo di controllo stabilisce gli orari di inizio e termine degli obblighi di quotazione di cui al presente articolo.

Art. 22.

Esercizio anticipato del diritto di opzione

1. In ciascuna giornata di contrattazione, escluso il giorno di scadenza, il sistema consente, entro il termine della fase di negoziazione, di esercitare anticipatamente il diritto di opzione.

2. A seguito dell'esercizio anticipato di cui al comma 1, la Cassa provvede ad assegnare casualmente gli aderenti secondo le modalità indicate nelle disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia e nel regolamento di cui all'art. 3, comma 1, delle disposizioni medesime, che presentino posizioni in vendita per la serie del contratto ISOα oggetto dell'esercizio anticipato. La comunicazione dell'assegnazione viene effettuata dalla Cassa a ciascun aderente entro l'inizio delle negoziazioni del giorno successivo a quello in cui è stato comunicato l'esercizio anticipato.

3. A seguito della comunicazione di cui al comma 2, gli aderenti assegnano i loro committenti che detengano posizioni aperte in vendita per la serie del contratto ISOα oggetto di esercizio anticipato, sulla base della priorità temporale con la quale le singole posizioni sono state aperte.

4. Ove le negoziazioni del titolo azionario sottostante risultassero sospese, la Consob specifica nel medesimo provvedimento di sospensione se la facoltà di cui al comma 1 è inibita.

5. La facoltà di cui al comma 1 è, altresì, inibita:

a) nella seduta precedente il giorno di distribuzione dei dividendi del titolo sottostante il contratto ISOα e nella seduta precedente il giorno in cui vengono effettuate le operazioni di cui all'art. 24, comma 1, lettere *b)* e *c)* e comma 2;

b) nella prima seduta in cui il titolo sottostante il contratto ISOα è trattato «ex», nei casi di rettifica dei prezzi di esercizio di cui all'art. 24 nei quali sono utilizzati, ai fini del calcolo del fattore di rettifica, i prezzi del titolo sottostante rilevati nella medesima seduta.

Art. 23.

Esercizio alla scadenza del diritto di opzione

1. L'ultimo giorno di contrattazione di ciascuna serie del contratto ISOα il sistema provvede, su indicazione della Cassa ai sensi della delibera n. 9725 del 15 gennaio 1996, ad inviare agli aderenti interessati la segnalazione di esercizio automatico del relativo diritto di opzione.

2. Ove i suddetti aderenti non si avvalgano della facoltà di cui al comma 3, la Cassa procede all'esercizio automatico del diritto di opzione nell'interesse del compratore, con le modalità stabilite dal regolamento della Cassa stessa, di cui all'art. 3, comma 1, delle disposizioni concernenti la sua istituzione, organizzazione e funzionamento.

3. Il sistema consente, entro il termine stabilito dalla delibera n. 9725 del 15 gennaio 1996, agli aderenti che abbiano ricevuto la segnalazione di cui al comma 1 di rinunciare all'esercizio del diritto di opzione ovvero di ridefinire quali posizioni in scadenza esercitare (esercizio per eccezione).

4. Ove le negoziazioni del titolo azionario sottostante risultassero sospese a seguito di relativo provvedimento della Consob, il giorno di scadenza è posticipato al giorno successivo la seduta di riammissione del titolo alle negoziazioni.

Art. 24.

Rettifica dei prezzi di esercizio e del numero di titoli sottostanti

1. Il prezzo di esercizio e, limitatamente ai casi di cui alla lettera *a)*, il numero di titoli sottostanti i contratti ISOα conclusi sul sistema anche in deroga a quanto previsto dalla delibera n. 9725 del 15 gennaio 1996, ovvero il numero di posizioni in contratti ISOα, sono rettificati in occasione di:

a) operazioni di raggruppamento e frazionamento dei titoli sottostanti il contratto di opzione;

b) operazioni di aumento gratuito del capitale ed operazioni di aumento di capitale a pagamento con emissione di nuove azioni della stessa categoria di quelle sottostanti il contratto di opzione ISOα;

c) operazioni di aumento di capitale a pagamento con emissione di azioni di categoria diversa da quelle sottostanti il contratto ISOα, di azioni con warrant, di obbligazioni convertibili e di obbligazioni convertibili con warrant;

d) distribuzione di dividendi di ammontare superiore al dieci per cento dell'ultimo prezzo di riferimento «cum» del titolo azionario al quale si riferisce il dividendo.

2. Il prezzo di esercizio è altresì rettificato in occasione di operazioni di fusione e scissione di società emittenti i titoli sottostanti il contratto ISOα; la Consob determina se possono essere consegnati titoli, diversi da quelli originariamente sottostanti ciascun contratto ISOα, derivanti dalle operazioni suindicate.

3. Nei casi di rettifica dei prezzi di esercizio di cui al comma 1, lettera *c)* e di cui al comma 2, nella prima seduta di negoziazione in cui il titolo sottostante è trattato «ex», il sistema genera nuovi prezzi di esercizio sulla base dei coefficienti di rettifica teorici appositamente calcolati. Nella seconda seduta di negoziazione in cui il titolo sottostante è trattato «ex», il sistema genera nuovi prezzi di esercizio sulla base dei coefficienti utilizzati per effettuare le rettifiche di cui ai commi 1 e 2.

TITOLO V

MODALITÀ DI CONCLUSIONE E DI REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI

Art. 25.

Modalità di ordinamento e priorità di esecuzione delle proposte

1. Le proposte di negoziazione di cui agli articoli 10, comma 1, lettere *a)* e *d)*, 13, comma 1, lettere *a)* e *d)*, e 19, comma 1, lettere *a)* e *d)*, per ciascuna serie, vengono esposte nel book in ordine di prezzo decrescente per le compere e crescente per le vendite e, a parità di prezzo, in base alla priorità temporale, con l'indicazione delle relative quantità.

2. Le proposte di negoziazione di cui agli articoli 10, comma 1, lettera *b)*, 13, comma 1, lettera *b)*, e 19, comma 1, lettera *b)*, vengono contemporaneamente esposte, con le medesime modalità di cui al comma precedente, in un apposito book e sui book delle serie cui si riferiscono.

3. Ad ogni immissione, variazione o cancellazione di proposte ed alla conclusione di ciascun contratto, il sistema provvede automaticamente ad ordinare le proposte secondo il criterio di cui al comma 1.

Art. 26.

Modalità di conclusione dei contratti

1. La conclusione dei contratti avviene mediante l'abbinamento automatico di proposte e quotazioni le cui condizioni di prezzo e modalità di esecuzione ne consentono l'incrocio.

2. Le proposte immesse nel sistema possono dare luogo alla conclusione di contratti mediante abbinamento, da parte del sistema medesimo, anche con proposte o quotazioni di segno contrario precedentemente inserite dallo stesso operatore.

Art. 27.

Contratti conclusi mediante il sistema

1. I contratti conclusi vengono automaticamente registrati nel sistema con le seguenti indicazioni: numero identificativo del contratto, ora di esecuzione, serie del future o dell'opzione negoziata, quantità e prezzo unitario, nonché nominativo e la posizione di compratore o di venditore degli operatori contraenti; per i soli contratti MIBO30 e ISOα vengono, altresì, automaticamente registrate le indicazioni di cui agli articoli 13, comma 6, e 19, comma 6, relative all'apertura di una nuova posizione o alla chiusura di una posizione precedentemente aperta.

2. Le informazioni registrate nel sistema per ogni contratto concluso vengono automaticamente messe a disposizione di tutti gli operatori per l'intera durata della sessione di contrattazione, fatta eccezione per quelle relative all'identificativo delle parti contrattuali e alla posizione di compratore o di venditore. Al termine della sessione, tali informazioni vengono automaticamente elaborate per la formazione dei listini ufficiali di borsa di cui all'art. 36.

Art. 28.

Cancellazione delle proposte

1. Il sistema consente agli operatori autorizzati, per un periodo di 30 minuti prima dell'inizio (fase di pre-negoziazione) e di 30 minuti dopo il termine delle negoziazioni (fase di post-negoziazione), di cancellare i propri ordini inseriti con i parametri «valido sino a cancellazione» e «valido sino a data».

Art. 29.

Procedura di give-up

1. Il sistema consente agli operatori autorizzati la conclusione di contratti con utilizzo della procedura di give-up, attraverso l'immissione del relativo codice di give-up al momento dell'inserimento delle proposte di negoziazione di cui agli articoli 10, 13 e 19.

2. Il sistema provvede a verificare l'esistenza del codice di give-up immesso e ad inviare alla Cassa, all'operatore ed al compensatore designato un apposito messaggio di conclusione del contratto. Ove l'operatore sia un aderente indiretto, il sistema provvede altresì ad inviarne un messaggio analogo di notifica al relativo aderente generale.

3. Ai fini del precedente comma, la conclusione e la cessazione degli accordi di give-up sono comunicati dagli operatori autorizzati e dai compensatori designati al Consiglio di Borsa che provvede alla tenuta di un archivio anagrafico dei codici di give-up.

4. Il sistema consente all'operatore, durante la fase di negoziazione e, al termine di questa, per un periodo di tempo specificato dalla Cassa, la correzione o, in caso di omissione, il successivo inserimento del codice di give-up relativo ai contratti conclusi.

5. A seguito della rettifica o immissione successiva del codice di give-up di cui al precedente comma, il sistema provvede:

a) ove l'operatore abbia inserito un codice di give-up senza che il committente abbia richiesto di avvalersi per la compensazione e garanzia dei contratti della procedura di give-up, ed abbia provveduto successivamente alla sua cancellazione, ad inviare un messaggio di rettifica alla Cassa ed a notificare la cancellazione del contratto al compensatore designato;

b) ove l'operatore abbia inserito un codice di give-up errato ed utilizzato tuttavia per un altro accordo di give-up con lo stesso compensatore designato, e abbia provveduto alla sua correzione, a notificare a quest'ultimo il nuovo codice di give-up;

c) ove l'operatore abbia inserito un codice di give-up errato ed utilizzato tuttavia per un altro accordo di give-up con un diverso compensatore designato, ed abbia provveduto alla sua correzione, ad inviare un messaggio di rettifica contenente il nuovo codice di give-up alla Cassa, un messaggio di cancellazione del contratto al precedente compensatore, nonché un messaggio di conclusione del contratto al nuovo compensatore designato;

d) ove l'operatore abbia omesso il codice di give-up ed il committente abbia invece richiesto di avvalersi per la compensazione e garanzia dei contratti della procedura di give-up e abbia successivamente provveduto ad immettere il relativo codice, ad inviare un messaggio di rettifica alla Cassa, nonché un messaggio di conclusione del contratto al compensatore.

TITOLO VI

INFORMAZIONI DIFFUSE ED ARCHIVIAZIONE DEI DATI

Capo I

INFORMAZIONI DIFFUSE DAL SISTEMA

Art. 30.

Informazioni agli operatori

1. Durante l'intera sessione di negoziazione, gli operatori autorizzati possono prendere visione almeno delle seguenti informazioni elaborate dal sistema:

a) situazione delle migliori proposte e quotazioni delle relative quantità per tutte le serie di contratti FIB30, MIBO30 e ISOα negoziabili;

b) sintesi, per ciascuna serie di contratti FIB30, MIBO30 e ISOα negoziabili, delle quantità esposte in compera e in vendita per i migliori cinque livelli di prezzo;

c) situazione proposte e quotazioni immesse da tutti gli operatori su ciascuna serie di contratti FIB30, MIBO30 e ISOα negoziabile;

d) riepilogo dei contratti FIB30, MIBO30 e ISOα conclusi sul mercato;

e) riepilogo proprie proposte aventi ad oggetto contratti FIB30, MIBO30 e ISOα;

f) riepilogo propri contratti FIB30, MIBO30 e ISOα conclusi;

g) elenco delle serie di contratti FIB30, MIBO30 e ISOα negoziabili;

h) nel giorno di scadenza di una serie del contratto MIBO30 e ISOα, elenco delle assegnazioni ricevute nel corso della seduta di negoziazione, comprese, se l'operatore è un aderente generale, quelle ricevute dai suoi aderenti indiretti;

i) nel giorno di scadenza di una serie del contratto MIBO30 e ISOα, elenco delle richieste di esercizio per eccezione effettuate nel corso della sessione di negoziazione e, se l'operatore autorizzato è un aderente generale, quelle effettuate dai suoi aderenti indiretti.

l) elenco delle proprie richieste di esercizio anticipato delle serie di contratti ISOα affettuate nel corso della sessione di negoziazione e, se l'operatore autorizzato è un aderente generale, quelle effettuate dai suoi aderenti indiretti.

2. Al termine della seduta di contrattazione e, per le informazioni di cui alle lettere *g)* ed *i)*, non appena le stesse sono rese disponibili dalla Cassa, gli operatori autorizzati possono prendere visione almeno delle seguenti informazioni relative a tutte le serie FIB30, MIBO30 e ISOα negoziabili:

a) prezzo dell'ultima migliore proposta in compera;

b) prezzo dell'ultima migliore proposta in vendita;

c) prezzo del primo contratto concluso;

d) prezzo dell'ultimo contratto concluso;

e) prezzo minimo;

f) prezzo massimo;

g) prezzo di chiusura di cui alle delibere n. 8509 dell'11 ottobre 1994, n. 9482 del 2 ottobre 1995 e n. 9725 del 15 gennaio 1996;

h) quantità scambiate;

i) numero delle posizioni aperte totali («open interest»).

3. Durante l'intera fase di negoziazione il sistema rende disponibili agli operatori autorizzati le seguenti informazioni relative all'andamento delle contrattazioni sul mercato sottostante, sia nella fase di preapertura sia in quella di negoziazione in continua, per ciascuno dei titoli azionari che compongono l'indice MIB30:

a) migliori proposte in compera e in vendita con le relative quantità;

b) prezzo teorico di apertura, per tutta la durata della fase di preapertura, e, successivamente, il prezzo di apertura con la relativa quantità scambiata;

c) indicatore della fase di negoziazione;

d) prezzo dell'ultimo contratto concluso con la relativa quantità e l'orario di conclusione del contratto stesso;

e) prezzo minimo e massimo dei contratti conclusi nella giornata;

f) quantità totale scambiata nella giornata;

g) quantità esposte in compera e in vendita per i cinque migliori livelli di prezzo.

4. Durante l'intera fase di negoziazione il sistema rende disponibili agli operatori autorizzati almeno le seguenti informazioni relative all'andamento dell'indice MIB30:

a) ultimo valore calcolato dell'indice e relativo orario;

b) valore minimo e massimo dell'indice nella seduta;

c) differenza percentuale rispetto alla seduta precedente.

Art. 31.

Messaggi trasmessi tramite il sistema

1. Il sistema, tramite una apposita funzione, invia agli operatori autorizzati messaggi informativi relativi, tra l'altro, all'avvio ed alla chiusura delle negoziazioni, ad eventuali malfunzionamenti del sistema, alle richieste di miglioramento delle quotazioni di cui agli articoli 10, comma 5, 13, comma 8, e 19, comma 8, all'adozione dei provvedimenti di sospensione di cui agli articoli 37, 41 e 42.

Art. 32.

Informazioni al pubblico

1. Il sistema mette a disposizione per la diffusione al pubblico, per tutta la durata delle negoziazioni, le seguenti informazioni:

a) il prezzo e la quantità relative ai cinque migliori livelli di prezzo delle proposte in compera ed in vendita aventi ad oggetto i contratti FIB30, MIBO30 e ISOα;

b) i prezzi e le quantità dei contratti FIB30, MIBO30 e ISOα conclusi;

c) il prezzo minimo ed il prezzo massimo dei contratti FIB30, MIBO30 e ISOα conclusi nella seduta;

d) il prezzo dell'ultimo contratto della seduta precedente ed il prezzo del primo contratto della seduta corrente;

e) il numero dei contratti FIB30, MIBO30 e ISOα conclusi.

2. Il sistema mette a disposizione per la diffusione al pubblico, al termine della seduta, almeno le seguenti informazioni:

a) prezzo di chiusura dei contratti FIB30, MIBO30 e ISOα di cui alle delibere n. 8509 dell'11 ottobre 1994, n. 9482 del 2 ottobre 1995 e n. 9725 del 15 gennaio 1996;

b) prezzo minimo e prezzo massimo dei contratti FIB30, MIBO30 e ISOα conclusi;

c) prezzo medio ponderato dei contratti FIB30, MIBO30 e ISOα conclusi;

d) numero totale dei contratti FIB30, MIBO30 e ISOα conclusi sul mercato;

e) numero di posizioni aperte («open interest») in contratti FIB30, MIBO30 e ISOα.

Capo II

ARCHIVIAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE NEGOZIAZIONI

Art. 33.

Consultazione dei dati relativi ai contratti conclusi

1. Presso il Consiglio di Borsa è consultabile un archivio che riporta per ciascuna serie dei contratti FIB30, MIBO30 e ISOα, in ordine cronologico, i contratti conclusi con l'indicazione per ciascuno di essi del numero identificativo assegnato dal sistema, dell'orario di conclusione del contratto, del prezzo fatto, delle quantità scambiate e del numero identificativo delle proposte che hanno dato vita ai contratti.

Art. 34.

Archiviazione giornaliera dei dati di negoziazione

1. Tutti i dati immessi nel sistema dagli operatori autorizzati al termine della giornata sono inseriti in un archivio generale, contenente separatamente:

a) i dati relativi ai contratti conclusi;

b) i dati relativi alle proposte ineseguite, revocate o modificate immesse nel sistema.

2. L'archivio generale viene mantenuto a disposizione della Consob per un periodo di otto anni dalla conclusione dell'anno borsistico di riferimento.

Art. 35.

Accesso agli archivi

1. L'accesso ai dati di cui all'art. 34, comma 1, è riservato esclusivamente alla Consob.

2. L'archivio di cui all'art. 34, comma 1, è consultabile dal Consiglio di Borsa previa autorizzazione della Consob.

Art. 36.

Listino ufficiale di borsa

1. Il modello di listino ufficiale espone per ciascuna serie di contratti FIB30, MIBO30 e ISOα negoziati mediante il sistema telematico almeno i seguenti dati riferiti ai contratti conclusi:

a) numero dei contratti, e per i contratti MIBO30 e ISOα, controvalore nominale sottostante negoziato;

b) prezzo minimo e massimo della seduta;

c) prezzo di chiusura della seduta;

d) numero di posizioni aperte («open interest»).

2. Ad ogni effetto di legge, il prezzo ufficiale giornaliero è dato dal prezzo di chiusura della seduta.

TITOLO VII

SUPERVISIONE DEL MERCATO

Art. 37.

Interventi della Consob

1. La Consob esercita la diretta vigilanza sul sistema mediante il proprio competente ufficio («organo di controllo») dotato di appositi terminali abilitati, in via esclusiva, alle funzioni di controllo del mercato.

2. La Consob può intervenire sul sistema per disporre, tra l'altro, la temporanea sospensione delle contrattazioni:

a) qualora siano rilevabili andamenti anomali delle contrattazioni di una o più serie dei contratti FIB30, MIBO30 e ISOα anche in relazione alla temporanea sospensione delle contrattazioni sul mercato sottostante;

b) qualora ricorrano motivi tecnici o altre circostanze che non garantiscano il regolare funzionamento del sistema;

c) qualora sia richiesto dalla Cassa anche in relazione alla necessità di provvedere all'adeguamento dei margini;

d) in ogni caso in cui lo richieda l'esigenza di tutela del pubblico risparmio.

3. La Consob può procedere alla temporanea sospensione di un operatore autorizzato, sia su richiesta di quest'ultimo, sia quando detta sospensione si renda necessaria per assicurare il regolare svolgimento delle contrattazioni sul sistema.

4. La Consob, sentito il Consiglio, può, per esigenze di stabilità del mercato, introdurre limiti all'ammontare massimo di posizioni che può essere detenuto dagli operatori autorizzati anche separatamente per ciascuna serie di contratti FIB30, MIBO30 e ISOα.

Art. 38.

Cancellazione dei contratti

1. L'organo del mercato, su richiesta, formulata entro trenta minuti dalla chiusura delle contrattazioni, di un operatore che abbia concluso un contratto, può, a condizione che le controparti manifestino il proprio accordo, tenuto conto dell'esigenza di assicurare il regolare funzionamento del mercato, ivi compreso quello del sistema di compensazione e garanzia, autorizzare la cancellazione del contratto, comunicandone gli estremi alla Cassa.

2. La Consob può altresì disporre, sentito il Consiglio di Borsa, la cancellazione dei contratti conclusi nei casi di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 31 marzo 1975.

Art. 39.

Delega dei poteri di controllo

1. La Consob può delegare in tutto o in parte al Consiglio di Borsa l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 37 e 38. A tal fine possono essere installati presso il competente Ufficio del Consiglio gli appositi terminali abilitati alle funzioni di controllo del mercato.

2. Con la delibera di delega la Consob stabilisce criteri e direttive per l'esercizio dei poteri delegati.

3. La delega è revocabile in qualsiasi momento.

Art. 40.

Supervisione tecnica

1. Il Consiglio provvede, attraverso una propria struttura di supervisione tecnica, al controllo del funzionamento della rete e delle apparecchiature del sistema dando prontamente comunicazione all'organo di controllo delle anomalie riscontrate.

2. Nel caso in cui la gestione ed il controllo del sistema sia affidata a terzi in virtù di atto di concessione, gli obblighi di comunicazione di cui al comma 1 sono adempiuti dal concessionario.

Art. 41.

Casi di malfunzionamento del sistema

1. Nel caso in cui un malfunzionamento del sistema telematico comporti l'esclusione dalle negoziazioni di un operatore, il sistema procede automaticamente a disattivare gli ordini presenti sul book immessi dall'operatore stesso, salvo che questi non abbia fatto specifica richiesta alla struttura di supervisione di cui all'art. 40 di inibire la disattivazione degli ordini.

2. L'organo di controllo può disporre la temporanea sospensione delle contrattazioni qualora il malfunzionamento del sistema dovesse coinvolgere un significativo numero di operatori.

Art. 42.

Interventi della Cassa di compensazione e garanzia

1. In casi di eccezionale urgenza la Cassa può interrompere le negoziazioni del mercato per il tempo strettamente necessario per l'adeguamento dei margini da parte di tutti gli operatori dandone immediata comunicazione alla Consob ed al Consiglio di Borsa.

2. La Cassa sospende dalle negoziazioni gli operatori autorizzati che non provvedono al versamento dei margini dovuti nei termini da essa stessa stabiliti.

3. Al fine di consentire alla Cassa di esercitare i poteri di cui al presente articolo, sono installati presso gli uffici della Cassa stessa appositi terminali abilitati alle funzioni di interruzione delle negoziazioni e di esclusione degli operatori.

96A0491

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse).

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Decreto n. 1 del 15 gennaio 1996

Specialità medicinali per uso veterinario: CANDIOLATTE iniettabile (3 fiale da ml 20 + 3 fiale da ml 5); CANDIOLIPOCAIC (12 fiale iniettabili da ml 5 per piccoli animali e 12 fiale iniettabili da ml 10 per grossi animali) e CANDIOSINTOX (12 fiale iniettabili da ml 5 per piccoli animali e 10 fiale iniettabili da ml 20 per grossi animali).

Titolare A.I.C.: società Istituto profilattico e farmaceutico Candioli S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Beinasco (Torino), via Manzoni, 2, codice fiscale 00505500017.

Modifica apportata: produttore: la produzione ed il confezionamento dei prodotti per uso veterinario sopra indicati sono ora effettuati dalla società Collalto S.r.l. nello stabilimento sito in Brescia, via Solferino, 28/A, ferma restando l'esecuzione dei controlli da parte della società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio nello stabilimento sito in Beinasco (Torino), via Manzoni, 2.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 2 del 15 gennaio 1996

Specialità medicinale per uso veterinario: BI-VET soluzione iniettabile nella confezione: flacone a tappo perforabile da 100 ml (nuova confezione di specialità medicinale per uso veterinario già autorizzata).

Titolare A.I.C.: Azienda farmaceutica italiana S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Sumirago (Varese), via A. De Gasperi n. 47, codice fiscale 00718850159.

Confezione autorizzata e numero di A.I.C.: flacone a tappo perforabile da 100 ml - numero di A.I.C. 101031045, contestualmente alle confezioni: 20 fiale da 10 ml, 6 fiale da 10 ml e flacone a tappo perforabile da 50 ml, registrate precedentemente con il numero 13895, vengono ora assegnati rispettivamente i numeri di A.I.C. 101031019, 101031021 e 101031033.

Produttore: titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Sumirago (Varese).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 3 del 15 gennaio 1996

Specialità medicinale per uso veterinario: BENZICILLINA soluzione iniettabile (registrazione 27692).

Titolare A.I.C.: società Azienda farmaceutica italiana S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Sumirago (Varese), via A. De Gasperi, 47, codice fiscale 00718850159.

Modifiche apportate:

composizione: la composizione della specialità medicinale per uso veterinario sopra indicata è la seguente: principi attivi: benzilpenicillina procainica U.I. 25.000.000, diidrostreptomicina solfato 25.0 g (pari a diidrostreptomicina base 20,0 g), benzidamina cloridrato 2.0 g; eccipienti: invariati;

validità: 24 mesi;

numeri di A.I.C.: alle sottoelencate confezioni del prodotto veterinario di cui trattasi vengono assegnati i numeri di A.I.C. specificati a fianco di ciascuna di esse:

flacone tappo perforabile da 250 ml - numero di A.I.C. 101049017;

flacone tappo perforabile da 100 ml - numero di A.I.C. 101049029.

I lotti già prodotti della specialità medicinale per uso veterinario stessa, aventi la composizione ed il numero di registrazione precedentemente autorizzati, non possono essere più venduti a decorrere dal primo giorno del settimo mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 4 del 15 gennaio 1996

Specialità medicinale per uso veterinario ADEVIT iniettabile per via intramuscolare (flacone da 50 ml a tappo perforabile).

Titolare A.I.C.: società Aziende chimiche riunite Angelini Francesco - A.C.R.A.F. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia n. 70, codice fiscale 03907010585.

Modifiche apportate:

composizione: (limitatamente agli eccipienti): la composizione del prodotto per uso veterinario sopra indicato ora autorizzata è la seguente: principi attivi: invariati; altri componenti: propile p-idrossibenzoato, olio di oliva p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

numero di A.I.C.: alla confezione flacone da 50 ml a tappo perforabile è ora assegnato il numero di A.I.C. 101006017.

I lotti già prodotti della specialità medicinale per uso veterinario stessa, aventi la composizione ed il numero di A.I.C. precedentemente autorizzati possono essere mantenuti in commercio sino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 5 del 15 gennaio 1996

Specialità medicinale per uso veterinario APRAMYCIN ORAL DOSER soluzione per via orale, nella confezione: flacone di polietilene alta densità da 150 ml (registrazione n. 27018).

Titolare A.I.C.: Eli Lilly GmbH, Giessen (Germania), rappresentata in Italia dalla società Eli Lilly Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci n. 731/733, codice fiscale 0426150488.

Modifiche apportate:

produttore: la specialità medicinale per uso veterinario sopra indicata è ora prodotta, controllata e confezionata dalla società estera Norbrook Laboratories Ltd nello stabilimento sito in Newry, Irlanda del Nord;

numero di A.I.C.: alla confezione del prodotto per uso veterinario stesso è ora attribuito il numero di A.I.C. 101149019.

I lotti già prodotti della specialità medicinale per uso veterinario stessa, riportanti il numero di registrazione precedentemente autorizzato, possono essere mantenuti in commercio sino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 6 del 15 gennaio 1996

Specialità medicinale per uso veterinario NAFPENZAL LATTAZIONE pomata, nella confezione da 20 siringhe iniettori di 3 g (nuova confezione di specialità medicinale per uso veterinario già autorizzata).

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Brembo n. 27, codice fiscale 01148870155.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Boxmeer (Olanda).

Confezione autorizzata e numero di A.I.C.: 20 siringhe-iniettori - numero di A.I.C. 100177029.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 7 del 15 gennaio 1996

Prodotto per uso veterinario FELIGEN CRP/R vaccino polivalente per la prevenzione della panleucopenia felina, della rinotracheite infettiva, delle infezioni da calicivirus e della rabbia del gatto.

Titolare A.I.C.: Laboratoires Virbac S.A. di Carros, rappresentata in Italia dalla società Virbac S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via dei Gracchi n. 30, codice fiscale 06802290152.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Carros (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola da 15 dosi - numero di A.I.C. 100187018;

scatola da 30 dosi - numero di A.I.C. 100187020.

Composizione: una dose da 1 ml contiene: flacone di vaccino liofilizzato: calicivirus, titolo minimo $10^{4.1}DICP_{50}$ - virus della rinotracheite infettiva, titolo minimo $10^{5}DICP_{50}$ - virus della panleucopenia, titolo minimo $10^{3}DICP_{50}$. Eccipienti: q.b. a 1 ml. Flacone di vaccino liquido: virus della rabbia, titolo minimo $10^{7}DL_{50}$ prima della inattivazione. Eccipienti e acqua per preperazioni iniettabili q.b. a 1 ml.

Indicazioni: il «Feligen CRP/R» è indicato per l'immunizzazione dei gatti nei confronti della panleucopenia felina, della rinotracheite infettiva, delle infezioni da calicivirus e della rabbia.

Tempi di attesa: nessuno.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 8 del 15 gennaio 1996

Specialità medicinale per uso veterinario URFAMYCIN soluzione iniettabile nelle confezioni: flaconi da 100, 250 e 500 ml (nuove confezioni di specialità medicinale per uso veterinario già autorizzata):

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia, 285, codice fiscale 01125080372.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Ozzano Emilia (Bologna).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 100 ml - numero di A.I.C. 100385020;

flacone da 250 ml - numero di A.I.C. 100385032;

flacone da 500 ml - numero di A.I.C. 100385044.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 9 del 15 gennaio 1996

Specialità medicinale per uso veterinario CALCIUMVIT B12 LUGARESI iniettabile nella confezione: flacone da 500 ml (nuova confezione di specialità medicinale per uso veterinario già autorizzata).

Titolare di A.I.C.: Fatro S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia, 285, codice fiscale 00592170377.

Produttore: titolare A.I.C. nello stabilimento comune sito in Ozzano Emilia (Bologna).

Confezione autorizzata e numero di A.I.C.:

flacone da 500 ml - numero di A.I.C. 101712038.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 10 del 15 gennaio 1996

Specialità medicinale per uso veterinario denominata ASCARILEN soluzione per uso parenterale nella confezione: flaconcino multidose a tappo perforabile da 10 ml (registrazione n. 22613), e ASCARILEN R soluzione per uso parenterale, nelle confezioni: flaconi multidose a tappo perforabile da 100 e 250 ml (registrazione n. 22613/A).

Titolare A.I.C.: società Teknofarma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Torino, strada comunale da Bertolla all'Abbadia di Stura n. 14, codice fiscale 00779340017.

Modifiche apportate:

composizione: la composizione ora autorizzata è la seguente:

ASCARILEN: principio attivo: levamisolo cloridrato (pari a 2,34 g di levamisolo base) 2,8 g; altri componenti: sodio bicarbonato, sodio edetato, metile p-idrossibenzoato, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ASCARILEN R: principio attivo: levamisolo cloridrato (pari a 10 g di levamisolo base) 11,8 g; altri componenti: sodio bicarbonato, sodio edetato, fosfato bisodico dodecaidrato, fosfato monopotassico, sodio metabisolfito, metile p-idrossibenzoato, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Validità: 3 anni.

Numeri di A.I.C.: alle sottoelencate confezioni vengono ora attribuiti i numeri di A.I.C. riportati a fianco di ciascuna di esse:

ASCARILEN, flaconcino multidose a t.p. da 10 ml - numero di A.I.C. 102201035;

ASCARILEN R:

flacone multidose a t.p. da 100 ml - numero di A.I.C. 102201011;

flacone multidose a t.p. da 250 ml - numero di A.I.C. 102201023.

I lotti già prodotti della specialità medicinale per uso veterinario stessa, aventi la formulazione ed i numeri di registrazione precedentemente autorizzati non possono essere più venduti a decorrere dal primo giorno del settimo mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A0528

Autorizzazione all'Associazione nazionale famiglie fanciulli ed adulti subnormali, in Roma, ad accettare una concessione di diritto di superficie.

Con decreto ministeriale 20 novembre 1995, l'Associazione nazionale famiglie fanciulli ed adulti subnormali, con sede in Roma, è stata autorizzata ad accettare la concessione del diritto di superficie concesso a titolo gratuito — in favore della sezione di Abbiategrasso — dal comune di Abbiategrasso e avente per oggetto area di mq 9960, distinta in nuovo catasto terreni del comune di Abbiategrasso, mappale n. 469, foglio n. 2, da utilizzare per la costruzione di un centro socio-educativo e comunità alloggio per ragazzi handicappati.

96A0424

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ISERNIA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Isernia, visto l'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, con deliberazione n. 242 del 22 dicembre 1995, ha nominato il dott. Giovanni Scordamaglia, segretario generale dell'ente, conservatore del registro delle imprese.

96A0509

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BRINDISI

Nomina del conservatore del registro delle imprese

Il commissario straordinario della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brindisi, prefetto dott. Andrea Gentile, visto l'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e preso atto che a breve dovrà essere attuato il registro delle imprese, con provvedimento n. 107 adottato in data 22 dicembre 1995, ha nominato il segretario generale, dott. Francesco Ciardo conservatore del registro delle imprese, ai sensi del predetto art. 8, comma 3, della stessa legge n. 580.

96A0510

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TREVISO

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso, visto l'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e preso atto che a breve dovrà essere attuato il registro delle imprese, con deliberazione n. 522, adottata in data 19 dicembre 1995, ha nominato il dirigente dott.ssa Emanuela Fattore, conservatore del registro delle imprese, ai sensi del predetto art. 8, comma 3, della stessa legge n. 580.

96A0511

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questo Ateneo è vacante il posto di professore universitario di ruolo di prima fascia sottoindicato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

settore scientifico-disciplinare: N10X «Diritto amministrativo», per la disciplina «Diritto processuale amministrativo».

L'indicazione della disciplina è valida unicamente ai fini di cui all'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della suddetta facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate — per i soli docenti di altro ateneo — di un certificato di servizio attestante: *a)* la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio; *b)* l'indicazione del settore scientifico-disciplinare cui il docente risulti assegnato in applicazione dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

In relazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il trasferimento del professore chiamato resta subordinato alla relativa disponibilità finanziaria sul bilancio di Ateneo.

96A0508

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'estratto del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "HibTITER[R]"». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 286 del 7 dicembre 1995).

Nell'estratto citato in epigrafe, riguardante il decreto n. 718/1995 del 13 novembre 1995 relativo alla specialità medicinale «HibTITER[R]», a pag. 19, prima colonna, dove è scritto:

«Confezioni:

1 flacone monodose da 0,5 ml con siringa monouso;

10 flaconi monodose da 0,5 ml,

a base di fattore VIII antiemofilico ricombinante, preparazione sterile ed apirogena di fattore VIII concentrato, ottenuto con tecnologia ricombinante, a base di oligosaccaride dell'haemophilus influenzae di tipo b coniugato con proteina difterica CRM_{197}.»,

leggasi:

«Confezioni:

1 flacone monodose da 0,5 ml con siringa monouso;

10 flaconi monodose da 0,5 ml,

a base di oligosaccaride dell'haemophilus influenzae di tipo b coniugato con proteina difterica CRM_{197}.».

96A0529

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari.

- annuale	L. 385.000
- semestrale	L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 72.500
- semestrale	L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 216.000
- semestrale	L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 72.000
- semestrale	L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 215.500
- semestrale	L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 742.000
- semestrale	L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 2 7 0 9 6 *

L. 1.400